

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXX — Vol. XXXIV

Firenze, 20 Dicembre 1903

N. 1546

Sommario: I trattati di Commercio con l'Austria-Ungheria — I fattori necessari all'incremento industriale di Napoli — E. AMBRON. Lo scopo e la funzione delle Banche di emissione — Rivista economica. (*La ricchezza privata in Francia, Inghilterra e Italia*) — La conversione del 4½ per 100 — L'industria serica negli Stati Uniti — Cronaca delle Camere di Commercio (Venezia, Torino) — Mercato monetario e Banche di emissione — Rivista delle Borse. — Società commerciali ed industriali (Rendiconti di assemblee) — Notizie commerciali. — Avvisi.

I TRATTATI DI COMMERCIO coll'Austria-Ungheria

Mentre scriviamo è già all'ordine del giorno della Camera dei deputati il disegno di legge per la proroga del trattato di Commercio tra l'Italia e l'Austria-Ungheria essendo la scadenza di quello vigente, il 31 dicembre.

Dalle notizie che ci pervengono da Vienna e da Roma i due Governi avrebbero dato all'ultimo momento istruzioni tali ai loro rispettivi delegati, che le difficoltà, prima parse insormontabili, si potrebbero superare, intravedendosi una formula accettabile dalle due parti.

Non possiamo né pubblicare, né discutere le basi dello sperato accordo, ma crediamo che gli sia assicurata la approvazione dai corpi legislativi dei due Stati.

E vi è invero motivo di felicitarsene poichè, come è noto, la principale difficoltà stava nella resistenza del Governo ungherese ad accettare qualunque formula sulla clausola della importazione dei vini italiani.

E questa difficoltà, gonfiata e resa quasi insuperabile da un deviamiento della opinione pubblica nel giudicare la entità economica che rappresenta, minacciava, anche per il contegno alquanto duro del Governo Austro-Ungarico, che dalle contingenze della politica interna, era stato indotto a denunciare inopinatamente il trattato — crediamo che ciò sia avvenuto nella assenza del nostro Ambasciatore — minacciava, diciamo, di produrre una rottura nei rapporti commerciali.

Ora la realizzazione di un simile fatto sarebbe stata, molti ritengono, incompatibile, coll'esistenza franca e leale della Triplice Alleanza, inquantochè a nessuno potrebbe sembrare giustificato che un mezzo milione d'ettolitri di vino da taglio importati o no in un paese così vasto come è la Monarchia Austro-Ungarica, possano essere una iattura per la sua economia interna, tale da provocare una rottura dei rapporti commerciali tra i due Stati.

Tout est bien qui fini bien, dice un motto francese, ed accettiamolo pure per buona moneta; ma nello stesso tempo consideriamo e deploriamo la precarietà così grande di questo edificio doganale che può minacciare disastri incommensurabili, per cause in sostanza così piccole.

Ben altre e più larghe e più importanti vedute dovrebbero avere i due Governi per sistemare i loro rapporti economici, per cercare di facilitare e ravvivare i traffici; il benessere economico così dell'uno come dell'altro dei due Stati consiste senza dubbio nella maggior ricchezza degli scambi commerciali, giacchè è dagli scambi che ambe le parti traggono vantaggi economici. E se la mala pianta del protezionismo, ormai dovunque dominante, non permette quello sviluppo dei traffici che la libertà senza dubbio assicurerebbe, non v'è una ragione al mondo perchè i Governi abbiano a secondare gli eccessi a cui s'abbandonano i protezionisti, e quasi miri ad eccitarli.

Se si considera un momento con quanta fatica i due Governi ed i loro delegati stanno studiando una formula che accontenti tutti intorno al vino; e che furono lì lì per lasciar applicare le rispettive tariffe generali, e che, mentre tutta questa sudata fatica impiegano tante brave persone onde provvedere al traffico del vino nel prossimo 1904, gli stessi Ungheresi comperano dagli italiani una enorme quantità di vino, tanto che a mala pena gli uffici doganali austro-ungarici possono soddisfare le domande di introduzione — vi è di che compiangere tanta fatica diplomatica.

Avverrà cioè che in queste ultime settimane del 1903 si sarà importato in Ungheria quasi tutto il vino che si doveva importare nel 1904 e di cui si voleva impedire la entrata.

Così sono proprio gli Ungheresi della fine del 1903 che smentiscono e vincono gli Ungheresi che da due anni gridano contro la clausola accordata ai vini italiani.

Certo di tutto questo lungo dibattito il Governo italiano esce in sostanza vittorioso. Qualunque sia la formula accettata, si può dire che ormai la clausola dei vini sarà vigente

anche per il 1904, perchè la maggior parte del vino che doveva essere introdotto nel 1904 è già entrata nel 1903.

Speriamo che in un anno di tempo gli spiriti agitati si calmino ed alla passione subentri la ragione; e gli Ungheresi si persuadano che proscrivendo i nostri vini fanno un danno a se stessi; e in ogni modo è sperabile che da ambe le parti a poco a poco si faccia strada la persuasione che non può e non deve una così misera questione essere la determinante per concludere o no il trattato commerciale.

I nostri rapporti di alleanza coll'Austria-Ungheria sono per tante altre cause così forzati, che non reggerebbero certamente ad un urto violento quale fosse quello della applicazione delle tariffe generali. Per amore della alleanza colle Potenze centrali, l'Italia dà prova di una tale elevatezza di sentimenti, da soffocare, per quanto a malincuore, il suo giusto risentimento pel trattamento inferto ai connazionali soggetti all'Austria, così che sarebbe indubbiamente scusata ove si rifiutasse di rimaner soccombente anche negli interessi materiali, trovando un avversario dove dovrebbe incontrare un alleato.

Ma il caso dei vini, che sembra risoluto, ci fa ritenere che anche al di là delle Alpi si comprende la impossibilità di tender troppo la corda; e ciò lascia sperare in un miglior avvenire.

I FATTORI NECESSARI

all'incremento industriale di Napoli ¹⁾

L'insegnamento industriale e il regime daziario.

Per dare incremento alle industrie napoletane, nessun dubbio che sia coefficiente importantissimo, quello dell'insegnamento industriale. Sarebbe assurdo il credere che le condizioni industriali possano migliorare, che sia possibile di avere operai abili, lo *skilled labour* degli inglesi, senza le scuole che apparecchino le capacità tecniche necessarie allo svolgimento delle industrie. Se vi è momento storico nel quale sia palese tutta la efficacia dell'insegnamento industriale, è certo il nostro, in cui si cerca, è vero, di attribuire a provvedimenti di politica doganale una efficacia maggiore di quella che realmente possono avere, ma troppo chiaro si manifesta all'osservatore spregiudicato il fatto della primaria importanza dei fattori che agiscono direttamente sull'uomo. Si comprende quindi come la Commissione d'inchiesta abbia assegnato il primo posto nell'esame dei fattori necessari all'insegnamento industriale di Napoli, alla istruzione tecnica nel vero senso della parola.

Essa non manca certo a Napoli, dove sono scuole professionali ed operaie maschili e scuole professionali ed artigiane femminili, come pure scuole industriali e tecniche che hanno numerosi alunni. Tra le prime va segnalato l'Istituto Casanova che ha 14 officine tenute da valenti capi, e i suoi risultati sono eccellenti, tanto che

le autorità inglesi, avendo delegata una Commissione allo studio delle principali scuole industriali d'Europa, scelsero il tipo dell'Istituto Casanova, per le scuole da istituirsi nelle Indie. Ma questo istituto, come la Scuola di lavoro a Tarsia, questa anzi più dell'altro, hanno mezzi troppo scarsi, rispetto all'opera benefica che potrebbero svolgere, perchè, bene osserva la Commissione (pag. 37), non bisogna obliare che la classe operaia napoletana ha un grande bisogno di una sana istruzione che l'avvicini e non l'allontani dal lavoro. Ma queste scuole, quando siano più largamente dotate, potranno con ordinamenti migliori e più completi, rendere utilissimi servizi per le industrie, siano queste organizzate in piccolo o in grande.

Recentemente poi il Municipio ha istituito, a titolo di esperimento, due scuole artigiane diurne e una serale per istruire i giovanetti del popolo, che dovranno esercitare un'arte industriale, preparandoli alle officine con insegnamenti sussidiari al lavoro dell'operaio; queste due scuole si apriranno nel prossimo anno.

Ma, oltre le scuole minori occorrono istituti di istruzione secondaria e superiore, sempre s'intende, per l'insegnamento industriale. E anche a questo proposito gl'istituti che già esistono, come ad esempio la Scuola industriale Alessandro Volta, non sono sempre in sedi adatte o provviste de' mezzi sufficienti, sicchè non poco occorre per migliorare sotto ogni riguardo ciò che già esiste e per istituire ciò che manca. Noi non possiamo entrare qui in un esame anche succinto delle condizioni dell'insegnamento industriale di Napoli. Notiamo però ancora, a questo proposito, che presso la R. Scuola di applicazione per gl'Ingegneri di Napoli vi è ora una sezione industriale, la quale potrà avere un avvenire brillante, se appunto non le saranno lesinati i mezzi indispensabili. Bisogna che anche nelle classi dirigenti estranee alle scuole, ma chiamate per ufficio o per posizione sociale a provvedere alle scuole, penetri l'idea che è perfettamente inutile, dal punto di vista dei risultati positivi, il creare degli istituti di istruzione, se manca la intenzione o la possibilità di provvedere ai loro bisogni. Scuole che non possono raggiungere il loro scopo per deficienza di mezzi, vuol dire scuole condannate a vivacchiare, col dare risultati meschini, che però creano illusioni e procurano poi più svantaggi che benefici.

È evidente quindi la necessità di mettere la Sezione industriale al livello delle consorelle di Torino e di Milano; e in generale non v'ha dubbio che i voti della Commissione sull'insegnamento industriale meritano in gran parte di trovare accoglienza presso il Governo e i Corpi locali.

Più conforme all'indole del nostro periodico è il tema del regime daziario, ed esso è anche di una gravità che non può essere facilmente disconosciuta. Il problema daziario, dice la relazione, considerato rispetto alla città di Napoli, assume un carattere ed una importanza particolare, se si tien conto delle condizioni delle industrie, della disagiata economia delle numerose classi lavoratrici e delle eccezionali condizioni

¹⁾ Vedi i numeri 1544, 1545 dell'*Economista*.

in cui trovasi Napoli, rispetto ai comuni che la contornano. Tali circostanze hanno condotta la Commissione ad esaminare il regime daziario napoletano, considerando, prima di ogni altro, se fosse possibile tradurre in atto l'aggregazione alla grande Città dei comuni contermini, studiando tale aggregazione anche dal solo punto di vista daziario, e tenendo sempre di mira il duplice scopo, economico e sociale, dell'incremento industriale e del miglioramento delle condizioni di vita di quelle laboriosissime popolazioni.

È noto che il Nitti nel suo studio sulla città di Napoli, ebbe a propugnare l'idea della unione del comune principale con i comuni circostanti. Ma dal punto di vista del dazio consumo, questo vorrebbe dire aggravare maggiormente gli ultimi, per sgravare con un beneficio proporzionalmente minore la città di Napoli. Si possono ammettere gli allargamenti delle cinte daziarie, quando si tratta di sobborghi che non sono nemmeno staccati dalla città, perchè vi è effettivamente continuità di abitato e la barriera del dazio s'insinua come un ostacolo artificiale tra la città e il sobborgo; ma quando è il caso di più comuni autonomi, non si può ammettere davvero che la unificazione tributaria sia giusta. La « più grande Napoli » sarebbe concepibile quando nessun maggior aggravio sul dazio consumo colpisce il territorio aggregato. Però, da un lato, vi è una notevole differenza tra le due aliquote medie delle entrate per abitante (quella per Napoli è di lire 42,17 e quella per gli altri Comuni di lire 14,10) e dall'altro una forte riduzione di tariffa, come quella che perverrebbe dall'applicare i dazi di Milano, avrebbe conseguenze finanziarie assai sensibili.

Certo il dazio consumo a Napoli è applicato in modo eccessivo e la vicinanza di vari Comuni chiusi determina non pochi inconvenienti. E' a questo stato eccezionale di cose — secondo la relazione (pag. 60) — che si deve il caso verificatosi che un importante servizio pubblico, come quello dei tramways, ha dovuto a lungo ritardare la trasformazione della trazione a cavalli in elettrica tra Napoli e Torre del Greco, a causa di alcuni tributi che veniva a perdere il comune intermedio di S. Giovanni a Teduccio per l'abolizione della scuderia dei tramways a cavalli; come pure si deve a un tale stato di cose il caso di qualche industriale che ha dovuto lasciare a mezzo la costruzione dell'edificio, nel quale voleva installare la propria industria, perchè si vide minacciato da gravi spese ed angosce daziarie. Vi sono tariffe o voci di tariffa create apposta per uno o due contribuenti. Un carro di merce che dovesse transitare dal porto di Napoli a Torre del Greco sarebbe quattro volte visitato o avrebbe l'accompagnamento successivo di quattro doganieri per sorvegliare la perfetta incolumità del carico.

Queste sono condizioni di cose addirittura fatali all'industria. Quando si riflette che oggi l'industria è così progredita e sviluppata in tutto il mondo e per ogni articolo, che la concorrenza si batte per pochissime unità per cento di beneficio e che il beneficio stesso è sempre una piccola frazione del costo di fabbricazione, subito si comprende come possano bastare pochi dazi

e piccoli aumenti di spese generali per ucciderla sul nascere. Figurarsi poi quando questi aumenti di spesa possono presentare il pericolo di una continua variabilità, a capriccio di questa o quell'amministrazione comunale.

Esclusa la unificazione dei vari comuni, la Commissione ha esaminato se fosse stato possibile sostituire alla aggregazione dei comuni una semplice *unione daziaria* fra Napoli ed i Comuni contermini. Lo Stato, in tal caso, avrebbe dovuto intervenire come esattore comune e come largo integratore delle eventuali differenze d'introiti derivanti inevitabilmente dall'applicazione della nuova tariffa daziaria della unione; tariffa che non avrebbe dovuto, né potuto essere quella attuale di Napoli, che è la più alta, né quella attuale del comune meno gravato.

I dazi di consumo, osserva egregiamente la Commissione e ci piace riprodurre queste considerazioni, sebbene non nuove, non mai abbastanza censurati come forma d'imposta, presentano anche il gravissimo inconveniente di rendere tra loro forestieri, sperequandoli tributariamente, centri di popolazione, non solo vicini, ma anche l'uno all'altro addossati. La legge, con le varie sue distinzioni in comuni chiusi di 1^a, 2^a, 3^a, 4^a classe e comuni aperti, inventa, crea nello Stato tanti staterelli fra i quali è attivo il contrabbando, come ai confini delle nostre Alpi e lungo le coste. Certi campanilismi e regionalismi, dato pure che abbiano profonde radici nella nostra tradizione storica, è certo che la legge sui dazi interni non contribuisce a farli sparire per sostituirvi prevalente il sentimento d'italianità. Se non vi fosse il dazio consumo, o se fosse possibile regolarlo in modo unico o con unica tariffa nazionale riuscirebbe più facile di conglobare, a mano a mano che il fenomeno demografico e politico ne dimostrasse la necessità, le frazioni dei vari comuni per formarne uno solo.

E la Commissione non potendo pensare a proporre la soppressione dei dazi sui consumi, si proponeva di unificarli almeno in tutto il territorio di Napoli, riuscendo così ad abbattere tutte le barriere per lasciar solo quella della unione daziaria. Ma simile progetto solleverebbe difficoltà finanziarie considerevoli, date le differenze sensibili che esistono nelle quote medie del dazio per abitante. Mentre Napoli arriva, nelle condizioni di depressione presenti a lire 26,98 per abitante, gli altri comuni presi insieme non arrivano che a lire 12,46. Si ricade negli stessi inconvenienti accennati riguardo alla unificazione completa di Napoli coi Comuni contermini.

È da notare che al direttore della dogana cav. Marotta fu richiesto di studiare praticamente quali risultassero gl'introiti di ciascun comune applicando sui consumi dell'anno 1901 le seguenti tariffe: 1^a quella attuale del Comune di Napoli; 2^a quella del Comune di Napoli proposta dallo stesso direttore cav. Marotta in un suo accurato studio su questo argomento; 3^a quella applicabile ad un Comune chiuso di seconda classe, con l'avvertenza di ridurre del 50% le voci proprie del Comune di Napoli ed esentando dal dazio i generi indicati nel citato studio del

direttore della dogana; 4^a quella ridottissima di voci del Comune di Milano. Ebbene l'applicazione ai consumi di Napoli della tariffa di Milano avrebbe ribassato l'introito del 1901 di lire 8,292,670 e sul complesso dell'introito di Napoli e comuni contermini il ribasso sarebbe stato di lire 8,664,295, cioè ancora più notevole. Ciò dimostra che la tariffa milanese è, nel suo complesso, molto più mite di quella di Napoli non solo, ma anche più mite nei suoi effetti fiscali di quella dei Comuni contermini a Napoli, di 1^a e 2^a classe presi insieme, senza tener conto di alcuna modificazione circa il dazio sui farinacei.

Applicando la tariffa attuale ai Comuni contermini essi dovrebbero sostenere un maggiore aggravio di lire 2,980,740 e con la tariffa proposta dal direttore della dogana, mentre Napoli avrebbe una diminuzione di 677,094 lire, i comuni contermini dovrebbero pagare in più 2 milioni; mentre con la tariffa di un comune chiuso di 2^a classe, secondo le condizioni suesposte, la diminuzione complessiva risulterebbe di 5,260,680 ma il vantaggio sarebbe per i comuni chiusi perchè quelli aperti dovrebbero subire un aumento.

Tutto ciò, evidentemente, è da escludersi e la Commissione, pur riconoscendo i vantaggi che la progettata unione daziaria avrebbe offerto allo sviluppo industriale ed alla economia di quelle popolazioni, ha dovuto ritenerla inattuabile.

(Continua).

Lo scopo e la funzione delle Banche di emissione

Egregio Professore,

Riprendendo il discorso al punto in cui l'ho lasciato nella precedente mia lettera, è adunque indifferente, come avverte lo Stuart Mill, di cui riporto qui testualmente le parole, se nel designare il fenomeno delle oscillazioni generali dei prezzi, dovute alla maggiore o minore abbondanza di denaro, si parla di domanda e di offerta delle merci oppure di offerta e di domanda del denaro. Sono due espressioni perfettamente equivalenti; perchè come l'insieme delle merci sul mercato costituisce la domanda di denaro, così l'insieme del denaro costituisce la domanda di merci. Il denaro e le merci stanno sempre ricercandosi vicendevolmente allo scopo di scambiarsi fra loro; sono due elementi che rappresentano l'uno rispetto all'altro contemporaneamente offerta e domanda.

In ciò sta appunto il fondamento più chiaro e più ovvio della famosa *teoria quantitativa*. Io non ho punto l'intenzione di svolgere a questo proposito una difesa ordinata e completa di questa dottrina, intorno alla quale sono stati scritti dei volumi. Troppo ci vorrebbe: nè sto per ora meditando di salire di nuovo abusivamente in cattedra coll'aggravante della recidiva. Mi limiterò soltanto a poche osservazioni, a cui sono tratto specialmente dall'aver Ella affermato che questo punto non fosse affatto necessario al sostegno della mia tesi e che avrei potuto fare a meno di insistervi. Ciò mi fa temere sempre più

di non aver saputo spiegare abbastanza il mio concetto, poichè, secondo il mio modo di pensare, è appunto la teoria quantitativa che porge la chiave per comprendere a dovere la funzione delle Banche di Emissione, il cui ufficio consiste principalmente nel regolare sul mercato la quantità del denaro, in modo da mantenervi la massima costanza possibile nel livello generale dei prezzi, la misura dei quali si muove a seconda del rapporto fra la quantità del danaro e la quantità degli scambi.

A mio avviso la *teoria quantitativa*, la quale viene generalmente espressa con la formula che, « il valore del mezzo circolante è in ragione inversa della sua quantità, » si trova nel campo della scienza sotto certi rispetti in condizioni singolarmente invidiabili, ma ha avuto al tempo stesso la più fenomenale disdetta che ad un principio scientifico potesse toccare. Le condizioni fortunate risultano da ciò, che poche dottrine come questa sono in ugual grado suscettibili di essere formulate in modo ben definito e preciso, e di essere dimostrata con facilità e chiarezza mercè l'applicazione di principi razionali molto semplici; e questa dimostrazione può inoltre ricevere sperimentalmente conferma da fenomeni facili ad osservarsi in tutti i tempi.

A dir vero non si scorge a prima vista la ragione necessaria per cui, aumentandosi la quantità del denaro in un dato paese, si debba accrescere contemporaneamente il livello dei prezzi. Vien fatto anzi naturalmente di pensare che nessun uomo sensato possa esser disposto di pagare per i suoi acquisti un prezzo più elevato, soltanto perchè ha in suo potere una maggior quantità di denaro; e su questa osservazione superficiale si sono fondate molte delle obiezioni degli oppositori. Ma, se si avverta bene che nessuno può, nella costituzione della società di oggi, prefiggersi di tenere il denaro inoperoso, laonde l'abbondanza di esso importa abbondanza di ricerca di mezzi di impiego, e quindi di ricerca di lavoro, e perciò aumento di consumi, e, se si rifletta poi agli effetti della concorrenza di questa aumentata ricerca, è facile convincersi che, coll'aumento del denaro, i prezzi non possono rimaner fermi, ancorchè gli uomini che hanno l'aria di sensati si impuntassero a non volerli pagare in misura più elevata. Ed è questo il processo mediante il quale si ristabilisce un nuovo stato di equilibrio nell'alterata equazione fra tutti quanti i beni scambiabili ed il denaro; il processo, cioè, mediante il quale si effettua una nuova rivalutazione di tutti i valori di fronte al termine che ne dà l'espressione in unità di moneta. Per un altro verso si potrebbe ugualmente dimostrare che la massa totale del denaro in un ambiente determinato ha un valore fisso assegnatole dall'insieme del lavoro che essa deve compiere, sicchè, aumentando la quantità di questa massa senza che si modifichi la quantità del lavoro che le è imposto, e rimanendo perciò costante il valore totale della massa di fronte alla totalità dei beni scambiabili, dovrà di necessità diminuirsi, in ragione inversa dell'aumentata quantità della massa, il valore di ognuna delle singole unità che la compongono. Che, se poi anco la quantità del lavoro da compiere si mo-

dificasse, il valore di ogni singola unità dovrà modificarsi in ragione composta dell'uno e dell'altro elemento.

Questi principii deduttivi, logicamente esatti, della teoria quantitativa sono poi confermati dalla pratica, non solo mediante i noti esempi eccezionali degli assegnati in Francia, e della storia della restrizione bancaria in Inghilterra, non che di cento altri che si potrebbero citare; ma sono confermati altresì dai fenomeni giornalieri forniti dalle oscillazioni dei corsi dei cambi e specialmente dall'osservazione dei bassi livelli dei prezzi nei paesi dove si ha penuria di denaro e dell'alta misura che i prezzi raggiungono nei grandi centri, ove affluisce in gran copia l'onda dei mezzi di circolazione.

Tuttavia a cotale dottrina, che può vantare così copioso suffragio di facili argomenti di convinzione, è toccata per contrapposto la fatale sventura di essere malmenata in tutti i sensi dai suoi stessi sostenitori, i quali l'hanno intesa e formulata nei modi più strambi e più diversi. Si è partiti dal parlare in modo affatto generico di quantità di moneta, senza tener conto della quantità degli scambi e della maggiore o minore rapidità della circolazione; non si è avuto cura di distinguere con esattezza la moneta, che, o direttamente o indirettamente per mezzo di rappresentativi, è effettivamente in circolazione, ed agisce sulla ricerca delle merci, da quella che, essendo tenuta in serbo o tesaurizzata, non ha nessuna influenza sul mercato; e, per peggio poi, si è voluto limitare l'efficacia del principio in rapporto soltanto al metallo, come se il credito, sotto certe forme speciali, non rappresentasse altrettanto denaro e non avesse identica azione sui prezzi. Se si fosse bene avvertito che la teoria quantitativa ha invece la sua completa esplicazione quando si metta in confronto la quantità degli scambi con tutta intiera indistintamente la massa del denaro, comprendente, oltre la moneta, anche tutti quanti gli strumenti del credito che servono di mezzo agli scambi, tutto quello cioè che gli inglesi chiamano comunemente *currency*, si sarebbe dato una forma lucida, semplice e concreta alla legge quantitativa. Si sarebbero così evitate tutte le obiezioni e confusioni che sono poi sorte quando si è dovuto metter piede nel più intricato dei ginepri, per ricercare in qual modo il nesso fra la misura dei prezzi e la quantità della sola moneta metallica venisse modificato dal fatto dell'introduzione di alcune speciali forme del credito negli scambi.

Dando allora alla legge la sua portata naturale, comprensiva di ogni mezzo di scambio, si sarebbe potuto successivamente prendere in esame i rapporti necessari che intercedono anco fra i mezzi di scambio, forniti dal credito, e la moneta metallica, ed avendo verificato che una qualche relazione esiste pure fra la quantità di quelli e la quantità di questa, e che cotale relazione può determinarsi in base a certi speciali gradi ed a certe forme dello svolgimento economico, perchè la moneta costituisce finalmente sempre la radice ed il substrato fondamentale di tutti quanti gli strumenti creati dal credito, si sarebbe quindi potuto giungere ad arguirne

che un certo nesso esiste indubbiamente fra la misura dei prezzi e la quantità di moneta effettiva. Il qual nesso però, oltre ad essere più remoto, e perciò di azione più lenta e più soggetta all'interposizione di estranee influenze, è anche meno utile a studiarsi nelle condizioni delle società moderne in cui, come giustamente alcuni osservano, è assegnato alla moneta metallica uno speciale ufficio che non si immischia direttamente nell'espletazione degli scambi, ma si limita soltanto ad un ufficio di controllo, di compensazione e di garanzia.

Se poi alcuno venisse fuori a dire: Come si può misurare questo immenso volume della circolazione così multiforme? Come si può ampliare in siffatta guisa i termini della teoria quantitativa, senza venire d'altra parte ad annebbiarne i contorni? Sarebbe facile di rispondergli che nessuno varrebbe nemmeno in grado di misurare il metallo effettivamente circolante in un paese, come strumento di scambio. Ma meglio ancora sarebbe osservargli che nulla importa di conoscere questa misura; basta conoscerne gli aumenti o le diminuzioni, sempre facili a scorgersi, e che alla peggio si fanno avvertire dai loro stessi effetti. Una volta che la legge scientifica ci pone in grado di stabilire la ragione da cui questi effetti si producono, si ha sempre pronto il mezzo per la prevenzione o il rimedio; ed è questo che costituisce il compito speciale indeclinabile delle Banche di emissione.

Molte delle osservazioni che Ella mi fa cadono, quando Ella tenga conto che io ho considerato sotto questa forma la *teoria quantitativa*, e che, parlando del denaro, ho sempre inteso comprendervi anche tutti i mezzi di acquisto forniti dal credito. Resta un punto in cui Ella nota che il principio del movimento dei prezzi in funzione della quantità del denaro, incontra una grande limitazione nell'elemento psichico, e cita come esempio il caso di un barometro che, oltre a subire le influenze dell'atmosfera, risentisse anco i movimenti dell'animo del suo proprietario, il che lo renderebbe certo uno strumento poco utilizzabile. Il paragone è arguto, ma Ella deve convenire che in questo caso non è applicabile; l'influenza dell'elemento psichico si riferisce ad uno stadio anteriore ed è ormai esaurita quando entra in azione l'influenza della legge quantitativa. Questa legge non contempla il denaro che potrebbe eventualmente essere portato sul mercato, contempla quello che già vi esiste o che si sa che dovrà immediatamente trovarsi. La volontà del compratore non è più indecisa quando si parla del danaro che è sul mercato; questa volontà si è già manifestata mediante la richiesta della merce e coll'aver lanciato nella circolazione la quantità del potere di acquisto che era a sua disposizione.

Parimente quando Ella rileva che non si potrebbe mai riscontrare una proporzionalità esatta fra gli aumenti del denaro e gli aumenti dei prezzi, non adduce un argomento che attacchi il fondo della teoria quantitativa. In primo luogo si deve tener conto che si tratta di quantità le quali praticamente non possono misurarsi che in modo approssimativo, ed in secondo luogo che

si tratta di proporzionalità che è solo esatta teoricamente e calcolando la media generale dei prezzi di tutte quante le merci, perchè la maggior richiesta può esplicarsi con maggiore intensità sopra alcune di esse a preferenza di altre. Ma questa proporzionalità è poi del resto una circostanza affatto accessoria, bastando per la verità della dottrina che uno spostamento generale della quantità dei mezzi di circolazione abbia per effetto uno spostamento generale dei prezzi, e questa è dottrina che è feconda di conseguenze nelle teoriche bancarie e nella pratica della politica monetaria.

Il concetto scientifico della moneta che la rappresenta come un titolo di credito capace di conseguire in avvenire un servizio, remuneratore di un altro già prestato, io l'ho invocato per meglio afferrare la necessità dell'inalterabilità della moneta stessa. Ma questo concetto giova anche a far meglio rilevare che la potenza di acquisto insita nella moneta non è una mera potenzialità quiescente, sibbene una forza continuamente in azione; ed in questo senso rende anche più chiara la dimostrazione della teoria quantitativa in un mercato ipotetico che sia provvisto di sola moneta. Ma per combattere questa dottrina non mi sembra che giovi il negare, come Ella fa, l'esattezza di quel concetto della moneta, e parificare il baratto diretto di due utilità con lo scambio effettuato per mezzo della moneta. Chi in cambio della carne ha ricevuto della farina, può tornare sul mercato a cambiare la farina se crede, ma può anche consumarsela per suo conto. Chi, invece, in cambio della carne ha ricevuto della moneta, avrà bensì fatto uno scambio perfetto, perchè ha tramutato la carne con la potenza di acquistare altre ricchezze, ma non ha fatto uno scambio definitivo, perchè egli dovrà certo tornare sul mercato per far valere quella potenza che si è procacciata. Mi pare di ricordarmi che uno scrittore inglese della prima metà del secolo scorso abbia detto che la moneta sta alle merci come il biglietto sta alla moneta, e non credo che dicesse uno scerpellone.

Ed ora, chiedendo scusa a Lei ed ai lettori, depongo l'abito accademico che non è fatto al mio dosso, e mi confermo tutto suo

E. AMBRON.

Firenze, 16 dicembre 1903.

Rivista Economica

La ricchezza privata in Francia, Inghilterra e Italia. — Sotto questo titolo P. Leroy Beaulieu ha pubblicato tre articoli, pieni di interessanti deduzioni sulle tasse di successione, che gli danno occasione a confrontare la ricchezza francese con l'inglese e l'italiana, soffermandosi anche a studiare la loro diversa distribuzione nelle varie classi sociali.

I dati riguardano per la Francia il 1892 ed hanno per oggetto le successioni colpite dalla nuova legge 25 febbraio 1904.

In proposito osserviamo anzitutto che oltre l'82 per cento delle successioni non hanno passivo, cosa questa di cui è difficile rendersi una ragione plausibile.

La maggioranza dei francesi, morendo, lascia una sostanza attiva: in Italia ciò avviene appena per 21 ogni 100 morti.

Le passività deducibili rappresentano nelle successioni attive il 19.88 per cento circa dell'attivo lordo denunziato, mentre da noi questa proporzione non arriva al 12 per cento.

La relazione fra il tot le del passivo e quello ipotecario è in Francia leggermente inferiore a quella che si riscontra in Italia, ove essa sta nel rapporto di 71 a 100, anziché di 67 a 100.

L'attivo netto delle successioni è in Francia di 5962 milioni, in Inghilterra di 6900 milioni e in Italia di 1087 milioni.

Conglobando la ricchezza totale dei tre paesi, la Francia ne rappresenta il 42.9 per cento, l'Inghilterra il 49.3 e l'Italia il 7.5 per cento.

La ricchezza privata francese è 86 per cento dell'Inglese e l'italiana 17 per cento della francese.

In Italia il 72.52 per cento delle successioni non oltrepassa le 2000 lire ed il 98.26 per cento non supera le 50,000 lire.

Si verifica il fenomeno contrario a quello, che le cifre dimostrano avverarsi in Inghilterra dove le grosse fortune rappresentano una parte preponderante della ricchezza, mentre in Francia invece eccellono le sostanze medie.

Ecco i quadri dimostrativi:

Successioni in **Francia** divise per categorie.

		Numero	Somme
Da fr.	1 a 2.000	213.378	241.495.379
»	2.001 a 10.000	97.257	554.175.082
»	10.001 a 50.000	39.198	908.986.972
»	50.001 a 100.000	6.964	477.418.803
»	100.001 a 250.000	4.250	662.785.664
»	250.001 a 500.000	1.473	513.491.845
»	500.001 a 1.000.000	634	453.692.706
»	1.000.001 a 5.000.000	381	714.187.548
oltre	5.000.000	27	250.892.552
Totale		363.612	4.772.126.075

In **Inghilterra** troviamo queste cifre:

	Numero	Sterline
Successioni fino a 300 st.	18.081	3.467.000
da 100 a 500	5.606	2.703.000
» 500 a 1.000	9.468	8.013.000
» 1.000 a 10.000	15.773	58.081.000
» 10.000 a 25.000	2.246	40.707.000
» 25.000 a 50.000	908	35.237.000
» 50.000 a 75.000	272	18.198.000
» 75.000 a 100.000	140	12.599.000
» 100.000 a 150.000	130	18.189.000
» 150.000 a 250.000	74	15.906.000
» 250.000 a 500.000	47	19.266.000
» 500.000 a 1.000.000	14	14.489.000
oltre st. 1.000.000	8	38.580.000

Ed in **Italia**:

	Numero	Percent. col totale
Fino a lire 500	62.144	40.82
da 500 a 1.000	26.103	17.14
» 1.000 a 2.000	22.167	14.56
» 2.000 a 4.000	16.912	11.11
» 4.000 a 10.000	13.229	8.69
» 10.000 a 50.000	9.040	5.94
» 50.000 a 100.000	1.456	0.96
» 100.000 a 300.000	892	0.59
» 300.000 a 500.000	164	0.10
» 500.000 a 1.000.000	96	0.06
oltre il 1.000.000	41	0.03

In Italia vi sono soltanto 41 successioni con un attivo di poco superiore al milione, poichè l'asse pa-

trimoniale complessivo delle 41 successioni è di 71 milioni.

In Francia di tali successioni ve ne sono 408 e di esse 27 superano i 5 milioni di franchi, in Inghilterra sono 685, di cui con 8 sostanze oltrepassanti ciascuna 25 milioni di franchi.

Vi sono in Francia dieci volte più milionari che in Italia, ed in Inghilterra il doppio che in Francia.

Il Leroy-Beaulieu moltiplica per 35 il numero delle successioni per trovare in ogni categoria quello delle persone che godono della fortuna media in ciascuna di esse categorie classificata e, rilevando che il numero delle persone che possiedono un milione è di 30,000 in Inghilterra, 15,000 in Francia, 11,000 in Germania e 1500 in Italia.

LA CONVERSIONE DEL 4 1/2 0/0

È argomento troppo importante quello della conversione del 4 1/2 perchè non abbiano a dare quasi il testo della relazione che accompagna il disegno di legge. Sebbene la Camera abbia già approvato il progetto, il pensiero del Ministro sopra tale operazione ha in questo momento una notevole importanza. Riportiamo quindi intera la relazione dell'on. Luzzatti:

« L'onorevole mio predecessore, nella seduta dell'8 giugno p. p., ebbe a presentare un disegno di legge per la conversione in 3,50 di tutti i nostri consolidati a saggio superiore, disegno di cui le vicende parlamentari non permisero la discussione.

« Nel riprendere l'assunto dell'onorevole mio predecessore, parmi indispensabile di limitarlo, per ora, alla conversione del consolidato 4.50, utilizzando gli studi speciali fatti sull'argomento. Ciò non solamente perchè si tratta di un titolo interno, e perchè la relativa operazione presenta difficoltà assai più di carattere amministrativo, che non finanziario, onde meno opportunamente sembra potersi collegare con le proposte relative alle analoghe operazioni per gli altri consolidati, a caratteristiche diverse; ma altresì e sopra tutto, perchè siffatta limitazione mi è imposta da un criterio di metodo, il quale non concede che provvedimenti di tale natura, e di tanta rilevanza, possano essere presentati, senza che i mezzi necessari per attuarli siano già apprestati, per modo che alle relative deliberazioni, prese d'urgenza, come occorre, possano seguire prontamente i fatti.

« Ora, tale stato di cose avverandosi per la conversione del consolidato 4.50 in 3.50, ho l'onore di presentare senza indugio le proposte necessarie per questa prima operazione, mentre l'altro tanto più importante obbiettivo della conversione del 5 e del 4 per cento sarà oggetto delle mie cure più assidue.

« Ho accennato alle difficoltà di carattere più amministrativo, che non finanziario, le quali contrassegnavano la conversione del consolidato 4.50. Ora, facendo richiamo, per le prime, alla illustrazione dei singoli articoli, a dimostrazione della non notevole entità di questa prima operazione nei riguardi finanziari, credo opportuno produrre la seguente tabella, la quale, in conformità delle proposte concretate nel disegno di legge, dimostra la distribuzione del consolidato 4.50, alla data del 30 settembre, distinta-

mente, per la parte di esso ammessa alla conversione di favore, per la parte assoggettata a conversione obbligatoria, e, infine, per quella pertinente alle gestioni speciali annesse alla Cassa dei depositi e prestiti, agli Istituti di emissione, ad enti morali e privati, per la quale è ammessa l'opzione regolare fra il rimborso del capitale alla pari e la cessione del nuovo titolo, con premio. »

Qui in prospetto è dimostrato che il consolidato da convertirsi rappresenta un capitale nominale di L. 1.356.188.095,11 con una rendita di L. 61.028.464,28.

Che di questa rendita, 29,5 milioni avrebbero una conversione di favore trattandosi di opere di beneficenza: — 19,6 milioni una conversione obbligatoria perchè attualmente in possesso di enti dipendenti dallo Stato, — 11,8 milioni di rendita, pari a 262 milioni di capitale, avrebbe la conversione libera, cioè un diritto di opzione al rimborso.

Lo stesso prospetto dimostra che l'utile netto del Tesoro sarebbe di L. 13.561.880,94, ma dovendo iscriverne una spesa di L. 6.567.727,61 per la conversione di favore, rimane un utile netto di L. 6.694.153,33.

Dopo ciò la relazione prosegue testualmente:

I.

Conversioni di favore per le opere pubbliche di beneficenza e per la Cassa nazionale per la vecchiaia.

Sull' articolo 1.

Il consolidato, 3,50, da emettersi per effetto della conversione del 4,50, avrà le stesse prerogative e caratteristiche di quello creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, compresa la immunità da una successiva conversione fino al 30 giugno 1916. Non potrebbe operarsi diversamente, a meno di esporri al pericolo di differenti quotazioni del nuovo 3,50, soltanto in considerazione della disparità di tale termine per i titoli 3,50 già emessi o da emettersi.

Eguale, i titoli 3,50, da emettersi per la conversione del consolidato 4,50, saranno, come quelli già circolanti, pagabili trimestralmente se al nome, e alle scadenze semestrali se al portatore, ciò che non può avere importanza, malgrado che il consolidato 4,50 da ritirarsi sia pagabile uniformemente per trimestri, per il motivo che la massima parte di esso, costituita da certificati al nome, conserverà intatto questo beneficio.

Del resto, non sarebbe possibile operare diversamente, senza ricadere nel pericolo della doppia quotazione, per effetto della differente pagabilità degli interessi sui titoli al portatore del consolidato 3,50, secondo che si trattasse di titoli di vecchia o di nuova emissione.

Sull' articolo 2.

La legge 22 luglio 1894, n. 339, elevando l'imposta di ricchezza mobile all'aliquota totale uniforme dal 20 per cento, esentò dagli effetti di tale aumento le rendite consolidate 5 e 3 per cento, possedute, alla data della pubblicazione di essa dalle opere pubbliche di beneficenza, assegnando loro, in surrogazione delle rendite stesse, tanta rendita 4,50 netta interna, di nuova creazione, quanta ne possedevano in 5 e 3 per cento, al netto della imposta, in base alla minore aliquota già vigente. Il beneficio assicurato, con ciò, alle opere pie si elevò ad annue lire 2.203.333,38, come si deduce dal conteggio seguente, secondo la situazione al 30 settembre 1903.

Rendite consolidate possedute al 22	
luglio 1894, 5 %	L. 30,795,339.36
Rendite consolidate possedute al 22	
luglio 1894, 3 %	1,687,446.78
Totale	L. 32,382,786.09

Riduzione in conto imposta di ricchezza mobile, in base alla nuova aliquota del 20 per cento	6,476,557.22
Rendita annua che sarebbe rimasta alle Opere pie, al netto	L. 25,906,228.87
Rendita 4.50 netta effettivamente assegnata	28,109,562.25
Rendita assegnata in più	L. 2,203,333.88

È vero che la surrogazione delle rendite 4.50, ora da convertire, a quelle 5 e 3 per cento, già possedute dalle opere pubbliche di beneficenza, fu operata obbligatoriamente. Ma poichè questa imposizione del nuovo titolo fu accompagnata da sì notevole beneficio nei riguardi tributari, e poichè la conversione è effetto di leggi economiche naturali, che esercitano necessariamente la loro azione sui capitali investiti, per sé stessi, e indipendentemente dalla qualità dei possessori e dalla applicazione che ne sia fatta; la eccezione ammessa a favore di esse, a titolo di tributo, con la legge del 1894, porrebbe una ragione maggiore, non per esentarle anche dagli effetti della conversione del consolidato 4.50 in 3.50, ma anzi per asseggiettarvele. Infatti, le leggi di conversione, inusate nel paese nostro, ma di pratica oramai antica presso altri Stati importanti, non ammettono alcuna esenzione, nemmeno in considerazione degli scopi umanitari e di beneficenza, ai quali le rendite da convertire siano applicate, ed a ragione, perocchè, come i capitali impiegati, ad esempio, in rendite ipotecarie, edilizie o terriere, non possono sottrarsi, per quanto adibiti agli scopi stessi, alle conseguenze della graduale discesa del valore del denaro, così non vi sarebbe motivo teorico per sottrarre a tali conseguenze quei capitali che le opere pubbliche di beneficenza abbiano investito in consolidati, conseguenze che appunto, in confronto allo Stato debitore, si concretano nella conversione. Non sarebbe equo interdire allo Stato, come debitore, quei benefici che le leggi economiche naturali da un lato, e il diritto comune dall'altro, garantiscono a tutti gli altri debitori. L'interesse dei contribuenti dello Stato alla conversione e il diritto dallo Stato medesimo, che li rappresenta, alla operazione corrispondente, non vengano meno, nè possono essere lesi, per il solo fatto che le rendite appartengano ad opere pubbliche di beneficenza, e, comunque, ad enti morali, anzichè a privati. Pertanto, e parte la speciale concessione di carattere tributario, ritenuta opportuna nel 1894, non è dubbio che, in linea di massima e di diritto, le rendite consolidate 4.50, assegnate alle opere di beneficenza per effetto di quella concessione, debbano, al pari di tutte le altre, andare soggette alla conversione, come avrebbero, a suo tempo, dovuto andarsi soggette le altre rendite consolidate, allora da esse possedute, e state surrogate con rendite 4.50.

Sembra però più opportuno che, pur salvando ogni ragione di principio, anche per l'interesse che la questione può presentare nell'avvenire, e quindi non escludendo dalla conversione le rendite 4.50, assegnate come sopra alle opere di pubblica beneficenza, sia non di meno da offrire ad esse l'opzione fra il rimborso del capitale alla pari e il titolo ridotto, in tali termini e con tali effetti, che valgano a prevenire ogni soverchio turbamento nei mezzi finanziari, dei quali attualmente esse dispongono, e, ad un tempo, a porle sin da ora in una condizione di assoluta parità con gli altri portatori di rendite pubbliche, evitando altresì quel dannoso aumento del debito, che sarebbe il risultato della integrazione di cotesti mezzi con rendita 3.50, stante la inferiorità di questo saggio di interesse in confronto al 4.50.

Per ogni unità di rendita 4.50 la perdita dei portatori essendo di una lira, salvo che chiedano il rimborso del capitale, ciò che sulle dette L. 28,109,562.25, possedute in 4.50 dalle opere pie, in relazione alla legge del 1894, loro infliggerebbe la gravissima perdita complessiva di 6 milioni 200,000 lire in cifra tonda, si propone di offrire loro l'opzione fra il rimborso di 100 lire per 4.50 di rendita, o l'assegno di 3.50 della nuova rendita, col supplemento di una lira di rendita, però da pagarsi a parte, a carico, del bilancio del tesoro, alle stesse scadenze del consolidato 3.50 per cento.

Per tale modo esse verranno in possesso delle nuove rendite 3.50 liberamente, e non per effetto di una imposizione legale, come avvenne per le rendite 4.50, epperò maggiore sarà la libertà dello Stato, in ordine a futuri provvedimenti della specie. E' da considerare, a quest'ultimo riguardo, e anche agli effetti della conversione normale delle altre rendite 4.50, che esse posseggano, come liberamente acquistate dopo il 22 luglio 1894 (conversione di stretto diritto per lo Stato), che non vi sarebbe ragione per discostarsi dalle norme generalmente seguite nelle conversioni, anche in confronto alla pubblica beneficenza. In ciò ci assiste l'esempio degli altri Stati che ci precedettero in tali operazioni.

Giova inoltre considerare che più i saggi delle rendite si abbassano, meno sensibili possono riuscire le aliquote di riduzione, e che gli incrementi patrimoniali degli enti della specie, dovuti a sempre nuovi lasciti e nuovi assegni, ed anche a più fruttuosi e diversi investimenti, li pongono, non di rado, in condizione di subire le conseguenze senza turbamento notevole. Una maggiore parsimonia nelle spese di amministrazione delle opere di beneficenza, generalmente desiderata, potrà altresì contribuire a questo risultato.

Ad ogni modo, quanto alla massa delle rendite 4.50 ora possedute, viene alle opere medesime eccezionalmente offerto il mezzo di evitare quella grave riduzione delle loro disponibilità, che, certo, non potrebbe, ad un tratto, essere da esse sopportata, senza inconvenienti considerevoli per gli scopi ai quali le loro entrate annuali vengono applicate. Optando, naturalmente, per la conversione, esse otterranno, nè più nè meno, che quelle rendite 3.50, che verrebbero assegnate a qualsiasi altro portatore; ma la lira di rendita, che perderanno per ogni unità di 4.50 convertita in 3.50, verrà ad esse riacquistata sotto forma di assegno fisso e congenere, sul bilancio del tesoro. Assegnando anche il supplemento in rendita 3.50, stante l'inferiorità di questo saggio in confronto al 4.50, il debito pubblico verrebbe a subire un aumento di oltre 178 milioni in conto capitale, aumento che è necessario evitare. E' soltanto in considerazione di ciò, che non sarebbe possibile accordare agli enti interessati esclusivamente in consolidato 3.50 quanto in complesso loro si assegna. Il supplemento, senza nocumento, nè differenza, per gli enti creditori, sarà pagato sul bilancio del tesoro, alle stesse scadenze del consolidato 3.50 al nome per trimestri; onde, fra l'uno e l'altro cespite, non solamente verranno a conservare le loro rendite presenti, ma a riscuoterle altresì alle stesse scadenze, proprie delle rendite 4.50 ora possedute.

Contrariamente però alla proposta di tassazione di quelle annualità supplementari, contenuta nel precedente disegno di legge, e in accoglimento dei reclami pervenuti da più parti al riguardo, propongo che le annualità stesse, da pagarsi, come sopra, a carico del Tesoro, alle opere pubbliche di beneficenza, siano esenti da imposta di ricchezza mobile, in quanto dovranno intendersi costituite da interessi 3.50, già dovuti al retto. Tali annualità poi sono dichiarate intangibili e cedibili, al pari di tutte le altre rendite dovute dallo Stato. Ma, per ciò stesso, sarà in diritto di quest'ultimo, quando debba operarsi la conversione del nuovo consolidato 3.50, di riscattare tali annualità al valor nominale di lire 100, per ogni 3.50 di rendita compresa in ciascuna di esse, o di ridurle in base alla ragione di interesse di conversione: quanto è stabilito nel comma secondo dell'articolo 2.

Ne segue che per le rendite 4.50 possedute dalle opere pubbliche di beneficenza, per acquisti liberamente fatti all'infuori degli effetti della legge 1894, e dopo di essa, ed egualmente per le rendite 4.50 possedute da altri enti morali, quantunque applicate alla beneficenza, non verrebbe ammessa alcuna eccezione di favore.

Su questo argomento non debbo tacere che, oltre alle ragioni di stretto diritto, che assistono lo Stato, accennate sopra, altre ve ne hanno, d'equità e di fatto, che sembrano aggiungere fondamento all'esclusione proposta.

Fra l'esenzione dall'aumento dell'imposta di ricchezza mobile (L. 2,203,333.88), e l'esenzione di fatto dagli effetti della conversione (L. 6,246,569.39), il vantaggio netto annuo, assicurato alle pubbliche

opere di beneficenza, a carico dell'erario si eleva alla cospicua somma di L. 8,449,902.77
sopra un insieme di rendite di » 28,109,562.25

rendite che, pertanto senza tali concessioni, si sarebbero ridotte a sole. L. 19,659,659.48

Queste due crisi, l'una tributaria, l'altra di conversione, vengono felicemente superate dalla beneficenza pubblica, che è salva. Alla massa del patrimonio di essa, costituito da valori di Stato, viene risparmiata una falcidia che resulterebbe d'oltre un quarto del suo totale. Il sacrificio dello Stato, cioè dei contribuenti in generale, a prò di essa, non è dunque lieve; ma è giustificato dalla specialità dei provvedimenti disposti in confronto a dette opere dalla legge 22 luglio 1894, num. 339, e dall'interesse superiore, che vi è, a che non debbano loro venire meno i mezzi necessari per raggiungere i fini rispettivi. Ma per ciò stesso, appare di tutta equità che, laddove costesa specialità non si riscontri, debba risorgere intero il diritto dello Stato, anche a garanzia di tale diritto per le future conversioni. Diversamente, tale diritto sarebbe gravemente pregiudicato, non pure nel solo riguardo delle opere di beneficenza vere e proprie, ma anche in confronto a tutti quegli istituti di previdenza e di soccorso mutuo, i quali si propongano fini analoghi, pur promiscuamente con altri.

Le rendite 4,50 per cento, venute in possesso delle pubbliche istituzioni di beneficenza, per acquisti diretti, all'infuori degli effetti della legge sopra menzionata, e successivamente ad essa, possono ritenersi, in base ad accertamenti fatti, in L. 1,916,000 in cifra tonda, in confronto ai 28 milioni di rendite ammesse a conversione di favore. Onde una riduzione limitata a 432 mila lire circa, in confronto al sopra detto beneficio complessivo di 8 milioni e mezzo. Siffatta riduzione, relativa ad un patrimonio in valori pubblici così rilevante, e confrontata all'entità dei vantaggi assicurati alle opere di beneficenza, non apparisce tale da giustificare altre eccezioni.

E' poi da rilevare che dal Ministero del Tesoro, fino dal luglio 1901, caso per caso, in occasione di acquisti del consolidato 4,50, chiesti da enti morali in genere, e, in seguito, anche con apposita circolare, non si omise di richiamare, a mezzo dei Prefetti, l'attenzione dei rispettivi amministratori sulla inopportunità degli investimenti in detto consolidato; nonostante le quali avvertenze e diffide, gli acquisti continuarono. Infatti, sopra le indicate L. 1,946,000 di rendite 4,50, acquistate dopo la legge del 1894, oltre a L. 568,000 rappresentano acquisti fatti da istituti di beneficenza, malgrado quelle avvertenze, per le quali rendite perciò tanto meno sarebbero giustificate provvedimenti di favore.

Sugli acquisti della specie le perdite, in confronto alle dette L. 432 mila, salirebbero a 140 mila lire circa, limitandosi, quindi, a meno di 300 mila lire quelle dipendenti dagli acquisti anteriori.

In fatto poi, e per tutti gli acquisti della specie, operati dalle Opere pie dopo il 1894, consenzienti o dissenzienti le autorità governative, non può dirsi che, assoggettate a conversione le rendite corrispondenti, loro ne discenda un danno assoluto.

E per vero, eliminato l'acquisto del consolidato 4,50, preferito anche per la pagabilità trimestrale, esse avrebbero dovuto acquistare 5 per cento lordo o 4 per cento netto, con qualche risparmio, sì, nella spesa d'acquisto, ma procurandosi un interesse netto inferiore di un nono per tutto il periodo decorso, sino al presente. Il di più eventualmente erogato negli acquisti venne senza dubbio e in larga misura, compensato dalle maggiori rendite percepite sul consolidato 4,50. Ma se, in sostituzione di quest'ultimo, fossero state acquistate rendite 5 e 4 per cento, la condizione fatta agli acquirenti non sarebbe diversa, poichè dovrebbero egualmente, fra non molto, sottostare egualmente alla riduzione in 3,50 per effetto della maggiore operazione di conversione, per la quale non potrebbero ammettersi eccezioni a favore di chiechessia.

In conclusione, gli 8 milioni e mezzo conservati annualmente in più alla pubblica beneficenza, sulle rendite di Stato da essa possedute anteriormente al 22 luglio 1894, giustificano la fiducia che essa possa sopportare, senza turbamento, quella limitata ridu-

zione che la conversione normale sarà per cagionarle, sulle rendite 4,50 ad essa acquisite posteriormente a quella data, come sta in fatto che l'acquisto di rendite diverse non avrebbe potuto sottrarla ad una riduzione sostanzialmente eguale.

Sull'articolo 3.

Con quest'articolo si propone che per le rendite 4,50 per cento assegnate al Fondo di religione e beneficenza della città di Roma, in sostituzione del consolidato 5 per cento già da esso posseduto, sostituzione ordinata dall'art. 13 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, sia offerta la opzione fra il rimborso del capitale nominale o L. 3,50 per 4,50 di rendita, alle stesse condizioni ammesse per le opere pubbliche di beneficenza, come all'articolo precedente, limitatamente, però, a quelle che risultino, in fatto, applicate alla beneficenza e non al culto.

Come si desume dalla ripartizione del consolidato 4,50, in essere al 30 settembre 1903, detto Fondo ne possedeva per L. 1,574,000 di rendita, delle quali 985,000 applicate alla beneficenza, e L. 589,000 al culto. Nel erimo importo sono comprese le L. 600,000 di rendita 4,50 vincolata al servizio delle pensioni monastiche, ma da devolversi nella parte maggiore all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti, e nella parte minore agli asili infantili, mano mano, per le naturali scadenze, divengano disponibili, e ciò in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 15 della legge 3 luglio 1896, n. 343. Un trattamento di favore per tali rendite, già in fatto applicarsi alla beneficenza, appare tanto più giustificato, in quanto la accennata sostituzione, ordinata dalla legge del 1894, venne operata, non sotto deduzione della minore aliquota già vigente per l'imposta di ricchezza mobile, come per le opere pubbliche di beneficenza, sibbene sotto deduzione dell'aliquota elevata al 20 per cento: onde un assegno netto in proporzione inferiore. Giova poi integrare il Fondo di religione e beneficenza a mezzo di annualità supplementare a carico del tesoro, pagabile alle stesse scadenze del consolidato 3,50, da rilasciarsi per effetto della conversione, per la considerazione che detta disponibilità, a favore della beneficenza romana, rimarrà integra, pur evitando l'aumento del debito pubblico, in conto capitale, da 22 a 28 milioni, in cifra tonda, epperò di oltre 9 milioni, come avverrebbe se l'intera somma da pagarsi venisse assegnata in consolidato 3,50.

Propongo poi che una concessione analoga sia fatta a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, alla quale fu assegnato il primo fondo di dotazione, sulle riserve del risparmio postale, in consolidato 4 e mezzo, e che avendo, per impulso delle stesse autorità governative, proseguito negli investimenti in consolidato 4,50, si trova ora a possederne per L. 460,212 di rendita, onde la conversione pura e semplice le cagionerebbe un danno di circa L. 102,000 l'anno, tanto più grave, in quanto si tratta di somme che essa, per raggiungere gli alti fini che le sono prefissi deve far fruttare ad accrescere in ragione composta.

Di fronte alla scarsità dei mezzi dei quali la Cassa nazionale dispone, in relazione all'entità di questi fini, lo Stato non potrebbe, assoggettandola a tale riduzione, non provvedere a risarcirla di tale perdita per altre vie. Operando diversamente, lo Stato cadrebbe in una contraddizione troppo stridente. Onde la convenienza di ammettere anche quell'Istituto alla conversione di favore. L'importanza di esso nei riguardi sociali e l'interesse di carattere superiore, che vi è, a che, in avvenire, esso possa rispondere adeguatamente al suo scopo, mi dispensano dal dilungarmi nella dimostrazione dell'opportunità di tale proposta.

II.

Conversioni obbligatorie per le Amministrazioni governative. Il fondo per il Culto. Provvedimenti per l'aumento delle congrue parrocchiali.

Sugli articoli 4, 5 e 6.

Le premesse considerazioni di carattere generale giustificano senz'altro le disposizioni contenute nell'articolo 4, per le quali tutte le rendite consolidate 4,50 pertinenti in proprio alla Cassa dei depositi e

prestiti, al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, queste ultime in quanto risultino in fatto applicate al culto, vengono assoggettate alla conversione senza diritto ad opzione e senza compensi. Trattandosi di Amministrazioni dello Stato, parrebbe assurda l'offerta dell'opzione, ed assurda altresì, anche a parte la stessa opzione, la concessione dei primi ammessi per i privati, premi i quali mirano a prevenire domande di rimborso, che, nel caso concreto, non sarebbero ammissibili nemmeno per ipotesi. A prescindere dalla Cassa dei depositi e prestiti, che, come ente di Stato, anche se volesse riconoscersi in essa una tal quale autonomia, dovrebbe essere prima a dare l'esempio di secondare nei limiti della propria azione, ogni interesse di carattere generale, cui quello si ispira; quanto alle rendite 4,50 per cento del Fondo per il culto, nessuna ragione potrebbe coonestare un trattamento di favore, che per esse volesse ammettersi, anche se, per effetto della conversione, il raggiungimento di alcune sue finalità potesse essere, per qualche tempo, ritardato. Infatti, se per i privati la conversione può corrispondere, in taluni casi, ad una riduzione degli stessi mezzi di esistenza, anche al di sotto dello stretto necessario, e nondimeno gli effetti dell'operazione debbono avere, in confronto ad essi, tutto il loro svolgimento, cotesta eventualità per quanto riguarda il Fondo per il culto, riescirebbe pur sempre di minore importanza, e non potrebbe coonestare la concessione di alcun privilegio.

Per buona sorte, è agevole dimostrare che cotale previsione è affatto da escludere sebbene, possedendo il Fondo stesso consolidato 4,50 per 11,452,000 lire di rendita, la conversione in 3,50, senza compensi, sia per recargli una perdita di circa 2 milioni e mezzo di lire.

Tale asserto, che, a primo tratto, può sembrare arrischiato, trova già il suo fondamento in un precedente, che torna opportuno rammentare.

Il Fondo per il culto venne a trovarsi in una situazione anche più difficile per effetto della legge 22 luglio 1894, n. 339, per la quale, surrogando il consolidato 5 per cento da esso posseduto con 4,50 netto, lo si sottopose all'aumento dell'imposta fino al 20 per cento, onde una perdita di lire 597 mila in cifra tonda, mentre, ad un tempo, il contributo allo Stato, in conto di quanto gli potrà spettare, a liquidazione compiuta, sul patrimonio regolare, fu elevato a 4 milioni annui, a tutto l'esercizio 1898-99.

Già sin d'allora il Fondo per il culto essendo nel periodo degli avanzzi di bilancio e dei reimpieghi, ne seguì solamente che esso dovette temporaneamente sospendere la sua opera di ricostituzione patrimoniale, e fronteggiare qualche disavanzo mediante inversioni patrimoniali. Nei primi tre esercizi tali disavanzi furono di lire 932,714; di lire 209,223, e di lire 417,427, rispettivamente. Ma già nel successivo esercizio 1897-98, sia per la crescente diminuzione delle pensioni, sia per effetto di una più rigida amministrazione, il pareggio fu ristabilito, nonostante il pagamento di 4 milioni di lire allo Stato. E nel 1898-99, malgrado l'eguale trattamento si ebbe un avanzzo di lire 427,998: con che l'opera della sua ricostituzione patrimoniale poté essere ripresa.

(Continua).

Pubblicheremo in altro numero il rimanente della Relazione; ecco ora il disegno di legge:

ART. 1.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ed estinguere i titoli della rendita consolidata 4,50 per cento netto, inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire 100, ovvero il cambio di lire 4,50 di rendita con una rendita 3,50 netta del consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, con la aggiunta di un premio da stabilirsi, in relazione al disposto del seguente art. 12, per ogni 100 lire di capitale nominale convertito.

Alle rendite del consolidato 3,50 netto da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico per effetto del detto cambio, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella predetta legge.

ART. 2.

Per le rendite del consolidato 4,50, assegnate con esenzione dall'aumento di imposta sino al 20 per

cento, alle opere pubbliche di beneficenza, per effetto dell'art. 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, è offerta l'opzione fra il rimborso di 100 lire per 4,50 di rendita o l'assegno di 3,50 della nuova rendita contro 4,50 della rendita da estinguere, col supplemento di 1 lira di rendita, da pagarsi a parte, a carico del bilancio del Tesoro, alle stesse scadenze del consolidato 3,50 per cento.

Le annualità supplementari da pagarsi alle opere pubbliche di beneficenza, per effetto della disposizione precedente, sono esenti da imposta di ricchezza mobile, come costituite da interessi 2,50 dovuti al netto; sono intangibili e cedibili al pari di tutte le altre rendite dovute dallo Stato, e, nell'eventualità della conversione del consolidato 3,50, il Tesoro avrà diritto di riscattarle al valore nominale di lire 100 per ogni 3,50 di rendita o di ridurle in base alla ragione di interesse di conversione.

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4,50 pertinenti al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'art. 3 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza o aventi carattere di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1896, n. 243, è già acquisito alla beneficenza.

Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4,50 pertinenti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.

ART. 4.

Le rendite del consolidato 4,50, pertinenti in proprio alla Cassa dei depositi e prestiti dello stesso consolidato pertinenti al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma per quest'ultimo in quanto risultino applicate a scopo di culto o aventi carattere di culto, saranno assoggettate direttamente alla conversione in rendita consolidata 3,50, per ogni unità di rendita 4,50.

ART. 5.

Al fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, di che all'art. 1 comma seconda, della legge 4 giugno 1899, n. 191, il Tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, corrisponderà annualmente, a semestri posticipati, la somma di un milione di lire all'amministrazione del Fondo per il culto.

Quando l'amministrazione del Fondo per il culto si trovi in grado di provvedere con i propri mezzi al detto aumento, e nella misura in cui ciò possa avvenire, il contributo a carico dello Stato dovrà, di anno in anno, scemare in proporzione, fino allo sgravio della totale somma di un milione di lire.

ART. 6.

Il fondo di beneficenza e religione della città di Roma è esonerato, a partire dall'esercizio 1904-905, dall'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato l'annualità di lire 85,519,20, per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte, e dall'obbligo di versare al Fondo per il culto il contributo di lire 39,400 per spese di amministrazione.

ART. 7.

I proprietari delle rendite consolidate 4,50, non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali, nel termine di sei giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita 4,50 netto in 3,50 netto.

La data del rimborso, e la misura del premio da accordarsi ai portatori che accettino la conversione, saranno indicate nel detto decreto reale.

ART. 8.

Sui titoli consolidati 3,50 per cento, per i quali sia stato chiesto il rimborso, sarà pagato, insieme al capitale corrispondente, in lire 100 per 4,50 di rendita, l'interesse misurato sulle cedole a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Ai proprietari dei titoli consolidati 4,50 per cento, dai quali, entro i sei giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in 3,50 netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.

Frattanto, e dalla data da stabilirsi nel detto decreto reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli 4,50 a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilità, e al pagamento del premio stabilito nello stesso decreto reale, sarà provveduto alla stampigliatura in 3,50 di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato 4,50 per cento per le quali sia stata accettata la conversione.

Dalla data fissata per la rimborsabilità competono ai portatori, che abbiano accettata la conversione, gli interessi 3,50 al netto.

ART. 9.

Per le persone che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione in consolidato 3,50 delle rendite 4,50, o la domanda di rimborso, da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori, saranno considerate come atti di semplice amministrazione, e potranno avere ogni effetto senza autorizzazione speciale, e senza alcuna formalità giudiziaria.

Se venga chiesto il rimborso, la somma corrispondente dovrà essere versata direttamente presso la Cassa depositi a prestiti, come deposito volontario, per il regolare reimpiego, secondo la procedura normale.

Saranno egualmente considerati come atti di semplice amministrazione, a tutti gli effetti, il ricevimento e la susseguente riunione o alienazione degli assegni frazionali di rendite 3,50 per cento, non suscettivi di inserzione nel Gran Libro del debito pubblico, risultanti dalla conversione delle rendite 4,50, appartenenti alle persone incapaci, nell'interesse delle quali la conversione sia stata accettata, salvo l'obbligo del reimpiego dei premi assegnati e del ricavo della suddetta alienazione.

La donna maritata potrà accettare la conversione o chiedere il rimborso senza autorizzazione del marito.

ART. 10.

Riguardo alle rendite 4,50 per cento, soggette ad usufrutto, l'opzione per il rimborso del capitale dovrà essere fatta di accordo fra il titolare proprietario e l'usufruttuario. Se venga fatta da un solo di essi, il Tesoro sarà liberato da ogni obbligo, versando il capitale stesso, dalla data fissata per il rimborso, presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Se risulti che l'usufrutto sia cessato o che la nuda proprietà si sia consolidata nell'usufruttuario, il titolare proprietario e l'usufruttuario avranno rispettivamente diritto di ritirare il capitale versato, insieme agli interessi dovuti sul medesimo, considerato come deposito volontario.

ART. 11.

Tutti gli atti e documenti da prodursi, sia per la conversione, sia per il rimborso delle rendite consolidate 4,50 per cento, da convertirsi in virtù della presente legge, ed ogni atto da rilasciarsi dalle amministrazioni dello Stato in relazione a tali operazioni, saranno esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, se occorra, ammessi a registrazione gratuitamente, a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti della legge stessa.

Sarà ammesso il passaggio gratuito del bollo dai titoli 4,50 per cento ai nuovi titoli 3,50, rilasciati per effetto della conversione, salvo il pagamento supplementivo della tassa, se il presentatore richieda un maggior numero di questi ultimi.

ART. 12.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad alienare, alle migliori condizioni, rendita consolidata 3,50 per

cento, nella misura necessaria per i rimborsi eventualmente chiesti per la conversione del consolidato 4,50, ordinata con la presente legge, salva la facoltà di valersi, a tale scopo, interinalmente delle disponibilità ordinarie di cassa.

Al pagamento del premio da concedersi ai portatori di titoli non rimborsati, di che agli articoli 1 e 7 precedenti, e alle altre erogazioni relative alle operazioni finanziarie da compiersi per effetto della presente legge, sarà provveduto con mezzi di tesoreria, nel limite massimo di una lira di spesa per ogni 100 lire di capitale nominale, rimborsato o convertito per effetto di opzione, escluso l'importo delle conversioni di favore e quello delle conversioni obbligatorie.

ART. 13.

La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata a rilasciare le cartelle al portatore del consolidato 3,50 per cento netto, da emettersi a partire dalla data della presente legge, con le firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei Conti.

ART. 14.

Sui risultati e sulle spese della conversione da operarsi per effetto della presente legge, sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

La Commissione parlamentare fece le seguenti modificazioni all'art. 2:

Le rendite del consolidato 4,50, assegnate con esenzione dall'aumento d'imposta sino al 20 per cento alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto dell'articolo 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato da esse acquistate successivamente, e presentate per il tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903 sono esenti dalla conversione disposta con l'articolo precedente. Tali rendite continueranno a rimanere iscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: *Antiche rendite consolidate nominative 4,50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.*

Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o più enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice in consolidato 3,50 per cento, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore.

E all'art. 7 sostitui il seguente:

I proprietari delle rendite consolidate 4,50 non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali nel termine di quattro giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per Decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal Decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita 4,50 netto in 3,50 netto.

Ed al secondo e terzo capoverso dell'art. 8 sostitui la seguente dizione:

Ai proprietari dei titoli consolidati 4,50 per cento, dai quali entro i quattro giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in 3,50 netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.

Frattanto e dalla data da stabilirsi nel detto Decreto Reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli 4,50 a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilità, e al pagamento del premio stabilito nello stesso Decreto Reale, sarà provveduto, sempre quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, alla stampigliatura in 3,50 di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato 4,50 per cento, per le quali sia stata accettata la conversione

L'industria serica negli Stati Uniti

Da uno studio dettagliato sulle condizioni industriali degli Stati Uniti, di Pierre Leroy-Beaulieu, riassumiamo le seguenti notizie che riguardano lo sviluppo dell'industria serica nella grande Repubblica americana.

E' una questione che ci interessa da vicino, poiché oramai nella industria della seta il nostro paese si avvia a grandi passi a prendere il primo posto in Europa accanto alla Francia. Pertanto ci conviene tener d'occhio a questo formidabile concorrente che si va preparando alla lotta al di là dell'Atlantico.

Di tutte le industrie tessili americane, quella della seta è la più prospera ed è quella che si sviluppa più rapidamente.

In tutto il mondo essa non è più sorpassata che dall'industria francese, e la differenza è piccola, e facilmente superabile.

La domanda di seterie è enorme negli Stati Uniti e si capisce. Ivi si trovano le maggiori fortune di tutto il mondo e l'agiatezza vi è larghissimamente diffusa. Ognuno guadagna lautamente la vita e brama di spendere e di brillare.

L'uso dei tessuti di seta soddisfa a questo gusto di lusso. Così dunque, senza pretendere ancora di divenire esportatrice, benché non sia lontano il momento in cui lo tenterà, l'industria serica americana ha preso un grandissimo sviluppo.

Il valore delle seterie prodotte negli Stati Uniti è superiore due volte e mezzo di quello che era venti anni fa, e sessanta volte di quello di quarant'anni prima.

L'importazione della seta greggia nel 1900 è quadruplicata da quello che era nel 1880 e centuplicata da ciò che era nel 1850. Invece da una ventina d'anni a questa parte l'importazione delle manifatture di seta non cresce più.

Un tale movimento risulta dalle seguenti cifre:

	Importazione della seta greggia libbre inglesi (453 gr.)	VALORE	
		in dollari delle seterie indigene	Importate
1850	120,010	1,800,000	17,760,000
1860	297,877	6,600,000	33,000,000
1870	583,589	12,200,000	24,200,000
1880	2,562,236	41,000,000	31,300,000
1890	5,943,860	87,300,000	37,300,000
1900	11,259,310	107,300,000	26,800,000

Il massimo delle importazioni delle seterie estere si ebbe nel 1882 con 33,280,000 dollari; la cifra del 1900 invece costituisce il *record* della importazione di seta greggia.

Ma esso è stato sorpassato, e nel 1902 la importazione di seta greggia ha toccato i 13,762,251 libbre inglesi. E' vero che anche gli acquisti di tessuti serici esteri sono nello stesso anno aumentati toccando i 35 milioni e mezzo di dollari, ma ciò si deve al consumo di generi di grandissimo lusso che l'industria indigena non è ancora capace di produrre.

Durante l'ultimo decennio tutti i tessuti meccanici sono stati prodotti negli Stati Uniti. Ad eccezione di un piccolo numero di specialità lionesi, che si fanno a mano, ogni altra specie di seterie messe sul mercato sono state prodotte anche da fabbriche americane.

Il carattere essenziale dell'industria della seta negli Stati Uniti è l'estensione del telaio meccanico. Nel 1880 essa impiegava nella fabbricazione dei tessuti di seta 5321 telai meccanici, contro 3153 telai a mano; nel 1890 ne impiegava 20,822 meccanici e 1747 a mano; nel 1900 ne impiegava 44,257 meccanici e soltanto 173 a mano.

La inventiva degli americani si è dedicata al telaio meccanico, portandovi ogni sorta di perfezionamenti e di innovazioni.

Gli americani sono stati i primi ad impiegare il telaio meccanico alla fabbricazione del *taffetà*, e dei *rubans* (high speed automatic): tessendo parecchie larghezze.

I progressi di tali industrie accennano tutt'altro che a fermarsi: il macchinario industriale creato nel

solo anno 1902 comprende 5533 telai per stoffe e 330 per *rubans*.

Ciò corrisponde ad un enorme aumento della capacità produttiva specialmente in fatto di stoffe: tanto che ci si può domandare se non ne deriverà una crisi per la fabbricazione della seta americana e di rimbalzo un grave contraccolpo alla industria serica europea, il giorno in cui vi sarà plethora agli Stati Uniti e gli industriali di quel paese, protetti in casa loro da dazi elevati, cercheranno di disfarsi della loro eccedenza di produzione, vendendola a basso prezzo sui mercati esteri.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Venezia. —

Tra i vari affari trattati nell'ultima adunanza del 1. corr. il Presidente comm. Suppiej, entrando a discutere del proposto allacciamento telefonico diretto di Venezia con Milano, fece osservare, fra altro, che per questa nuova linea i fondi dovranno essere anticipati dalle sole rappresentanze di Venezia e di Milano, per essere rifusi sulle rendite dell'esercizio della linea stessa.

E' per tale motivo che la Presidenza decise di fare la proposta di volerla autorizzare non solo a procedere alle trattative inerenti alla costruzione immediata della linea desiderata, ma anche ad assumere gli impegni che si rendessero necessari.

A maggiore delucidazione aggiunte che la spesa da anticiparsi, non molto grande secondo calcoli fatti, sarà di poco superiore alla spesa che si sapeva sarebbe stata necessaria per la anticipata costruzione dei vari tronchi interprovinciali sulla linea Venezia-Milano.

Se quindi il concorso della Camera per la linea diretta Venezia-Milano, che dovrà essere proporzionale a quello delle altre rappresentanze, verrà ad aggravare maggiormente il bilancio di quanto lo avrebbe aggravato la costruzione anticipata dei vari tronchi interprovinciali, l'utile che dalla nuova linea risentirà il commercio sarà tanto superiore a quello che avrebbe potuto dare la linea come antecedentemente progettata, da rendere la maggiore spesa assolutamente opportuna.

Dopo breve discussione, le dette proposte furono approvate ad unanimità.

Il cons. Da Ponte svolse quindi un'interpellanza sui provvedimenti da adottarsi nei riguardi del commercio temporaneo.

Notò gli inconvenienti del commercio temporaneo e clandestino, i quali provocarono le giuste proteste dei commercianti a sede fissa. Si vedono viaggiatori e rappresentanti di case forestiere scendere nei principali alberghi, con generi che dicono di vendere a prezzi di fabbrica e che la gente invece acquista a caro prezzo. Nella categoria dei girovagi si hanno pure le liquidazioni e le aste pubbliche, che danneggiano il commercio stabile.

Occorrono leggi e norme disciplinanti il commercio temporaneo, girovago e clandestino: sarebbe necessario sancire la denuncia obbligatoria delle ditte commerciali. Presentò quindi il seguente ordine del giorno:

« La Camera di Commercio ed Arti della città di Venezia invita il governo a presentare prontamente una proposta di legge che disciplini il commercio temporaneo, girovago e clandestino, per modo che non stugga agli aggravi che sopportano i commercianti che hanno magazzini stabili e che disciplini inoltre tutte le forme di liquidazione che grandemente danneggiano gli esercenti privati ».

Quest'ordine del giorno fu approvato e si stabilì di comunicarlo all'Unione ed alle singole Camere di commercio.

Camera di commercio di Torino. —

Nell'ultima adunanza, dopo varie comunicazioni del Presidente, il cons. Bocca espose la relazione circa la riforma della legge sui proibiviri e le relative risposte al questionario dell'Ufficio del lavoro.

E la Camera approvò, dimostrandosi favorevole anche alla proposta di deferire alle Camere di com-

mercio e alle Associazioni industriali la nomina dei probiviri industriali ed alle Camere del lavoro ed alle Associazioni operaie la nomina dei probiviri operai.

Il cons. Visconti riferì circa la proposta di modificazione al vigente sistema di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, proponendo che l'accertamento avvenga ogni tre o quattro anni.

La Camera dette mandato alla presidenza per la nomina di una Commissione che esamini il progetto e le relative proposte.

Mercato monetario e Banche di emissione

A Londra la situazione monetaria rimane facile, i prestiti furono domandati piuttosto largamente, ma le disponibilità non scarseggiarono. Lo sconto a tre mesi fu quotato sul mercato libero a 3 3/4 i prestiti brevi da 2 1/2 a 3 1/4 per cento.

I cambi continentali sono poco favorevoli all'Inghilterra.

La Banca d'Inghilterra al 17 corr. aveva l'incasso in diminuzione di 478,000 sterline, il portafoglio era aumentato di 567,000 e la riserva di 521,000.

Sul mercato francese lo sconto rimane mitissimo le disponibilità essendo abbondanti. La Banca di Francia al 17 dicembre aveva l'incasso in diminuzione di 5 milioni, il portafoglio era aumentato di 44 milioni e tre quarti, le anticipazioni erano cresciute di 7 milioni.

A Berlino le condizioni del mercato monetario rimangono buone e ciò si può rilevare anche dalla situazione della *Reichsbank*.

In Italia lo sconto rimane invariato e i cambi hanno avuto queste variazioni:

	su Parigi	su Londra	su Berlino	su Vienna
14 Lunedì.....	99.87	25.15	122.95	104.85
15 Martedì....	99.87	25.15	122.95	104.90
16 Mercoledì...	99.87	25.15	122.95	104.85
17 Giovedì.....	99.87	25.15	123.—	104.85
18 Venerdì.....	99.85	25.135	122.97	104.85
19 Sabato.....	99.85	25.135	122.97	104.85

Situazione degli Istituti di emissione italiani

		30 Novembre	Differenza
Banca d'Italia	Attivo	Fondo di Cassa.....L. 552,956,335.93	+ 2,089,000
		Portafoglio interno.....» 268,449,737.69	+ 3,674,000
		» estero.....» 70,465,955.07	+ 841,000
		Anticipazioni.....» 45,093,745.64	+ 3,938,000
		Partite immobilizzate.....» 151,415,927.19	— 68,000
Banca d'Italia	Passivo	Circolazione.....L. 888,438,914.50	+ 9,704,000
		Debiti a vista.....» 92,041,522.92	+ 1,577,000
		» a scadenza.....» 85,408,564.54	— 3,489,000
		30 Novembre	Differenza
Banco di Napoli	Attivo	Fondo di cassa.....L. 105,907,986.74	—
		Portaf. su piazze ital....» 74,253,019.90	— 2,573,000
		» sull'estero.....» 22,650,982.62	+ 121,000
		Partite immobilizzate...» 113,910,073.77	— 149,000
Banco di Napoli	Passivo	Circolazione.....L. 271,103,159.50	+ 905,000
		Debiti a vista.....» 39,852,790.95	+ 4,065,000
		Debiti a scadenza.....» 26,345,429.77	— 1,080,000

Situazioni delle Banche di emissione estere

		17 Dicembre		differenza
Banca d'Inghilterra	Attivo	Incasso metallico Sterl.	30,228,000	— 478,000
		Portafoglio.....»	24,841,000	+ 557,000
		Riserva.....»	20,461,000	+ 521,000
	Passivo	Circolazione.....»	28,406,000	+ 43,000
		Conti corr. dello Stato»	7,564,000	— 33,000
Conti corr. particolari»		39,131,000	— 269,000	
Rapp. tra l'inc. e la cir.»		43 3/4	+ 1 1/4	
		17 Dicembre		differenza
Banca di Francia	Attivo	Incasso { oro...Fr.	2,381,639,000	— 3,879,000
		argento »	1,107,907,000	+ 941,000
		Portafoglio.....»	744,801,000	+ 44,841,000
		Anticipazione.....»	480,900,000	+ 7,128,000
	Passivo	Circolazione.....»	4,231,328,000	— 19,982,000
		Conto cor. dello St.»	433,128,000	+ 13,334,000
		» dei priv.»	407,769,000	+ 47,883,000
		Rapp. tra la ris. e l'inc.	82,47 %	+ 0,32 %
		7 Dicembre		differenza
Banca Austro-Ungherese	Attivo	Incasso ...Corone	1,473,156,000	+ 2,246,000
		Portafoglio.....»	309,558,000	+ 13,477,000
		Anticipazione.....»	59,714,000	— 378,000
		Prestiti.....»	298,914,000	— 507,000
	Passivo	Circolazione.....»	1,646,215,000	— 35,140,000
		Conti correnti.....»	150,326,000	+ 8,233,000
		Cartelle fondiarie»	289,641,000	— 9,596,000
		12 Dicembre		differenza
Banca di Spagna	Attivo	Incasso { oro Pesetas	363,326,000	+ 68,000
		argento »	476,641,000	+ 1,243,000
		Portafoglio.....»	925,663,000	+ 569,000
	Passivo	Anticipazioni.....»	111,072,000	— 2,632,000
		Circolazione.....»	1,607,522,000	— 4,912,000
Conti corr. e dep.»	572,144,000	+ 1,388,000		
		10 Dicembre		differenza
Banca Nazionale del Belgio	Attivo	Incasso.....Franchi	117,687,000	— 3,561,000
		Portafoglio.....»	526,280,000	— 19,001,000
		Anticipazioni.....»	30,304,000	— 883,000
	Passivo	Circolazione.....»	628,167,000	+ 5,848,000
		Conti correnti.....»	61,287,000	+ 28,695,000
		12 Dicembre		differenza
Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasso { oro...Fior.	50,204,000	+ 663,000
		argento »	77,801,000	+ 670,000
		Portafoglio.....»	72,060,000	— 1,292,000
	Passivo	Anticipazioni.....»	59,849,000	— 335,000
		Circolazione.....»	286,923,000	— 1,166,000
		Conti correnti.....»	6,353,000	+ 233,000
		12 Dicembre		differenza
Banche Associate di New York	Attivo	Incasso met. Doll.	152,330,000	+ 720,000
		Portaf. e anticip.»	880,890,000	+ 1,110,000
		Valori legali.....»	66,460,000	+ 60,000
	Passivo	Circolazione.....»	46,120,000	+ 1,040,000
		Conti corr. e dep.»	842,860,000	— 40,000
		7 Novembre		differenza
Banca imperiale Germanica	Attivo	Incasso.....Marchi	882,750,000	— 16,192,000
		Portafoglio.....»	875,086,000	— 46,950,000
		Anticipazioni.....»	62,239,000	— 1,607,000
Banca imperiale Germanica	Passivo	Circolazione.....»	1,253,492,000	— 24,099,000
		Conti correnti.....»	528,006,000	— 60,842,000
		5 Dicembre		differenza
Banche di emis. Svizz.	Incasso { oro.....Fr.	107,837,000	+ 155,000	
		argento »	10,537,000	— 1,474,000
	Circolazione.....»	233,230,000	— 410,000	

RIVISTA DELLE BORSE

19 Dicembre.

Quantunque la settimana attuale non chiuda con disposizioni cattive, e le transazioni sieno state abbastanza frequenti, tuttavia le nostre borse incominciano a mostrare un certo senso di stanchezza.

L'approssimarsi di fine d'anno, e la tendenza generale di non avere posizioni troppo cariche, la penuria di danaro, ed il conseguente inasprimento del tasso sui riporti, sono i coefficienti principali che hanno contribuito a rendere le nostre sedute dell'ottava meno buone di quelle della settimana scorsa.

Anche da Londra le notizie non figurano molto promettenti: i consolidati inglesi sono assai oscillanti e deboli, e non sono infondate le voci di un probabile inasprimento sul tasso dello sconto.

Da noi la nostra rendita 5 per cento ha oscillato intorno a 104 per contanti, ed a 104,20 per fine. Il 3 1/2 per cento di quota a 102,90 contanti e fine. Ripiegato il 4 1/2 per cento a 102,10, e fermo il 3 per cento a 74.50.

Parigi manda corsi assai sostenuti per l'italiano a 104, 35. Quota oscillante il francese 3 per cento a 97,90, e lo spagnuolo a 89,25.

Fermo il turco a 90, sostenuto il portoghese a 65,50.

I consolidati inglesi chiudono oggi a 83,90.

TITOLI DI STATO	Sabato 12 Dicembre 1903	Lunedì 14 Dicembre 1903	Martedì 15 Dicembre 1903	Mercoledì 16 Dicembre 1903	Giovedì 17 Dicembre 1903	Venerdì 18 Dicembre 1903
Rendita italiana 3 1/2 %	102.90	102.75	102.70	102.70	102.75	102.80
» » 5 »	104.15	104. —	103.97	103.95	104.05	104. —
» » 4 1/2 »	102.40	102.40	102.40	102.10	102.10	102.10
» » 3 »	74.50	74.50	74.50	74.50	74.50	74. —
Rendita italiana 5 %:						
a Parigi	104.30	104.25	104.35	104.55	104.35	104.35
a Londra	103.25	103.30	103.25	103.40	103.50	103.50
a Berlino	103.90	104. —	104. —	103.75	103.60	103.60
Rendita francese 3 %						
ammortizzabile	98.75	—	—	—	—	—
» » 3 % antico.	98.55	98.57	98.57	97.92	97.85	97.90
Consolidato inglese 2 3/4	89. —	89.25	89.10	89.10	88.90	88.90
» prussiano 3 1/2	102.30	102.25	102.20	102.30	102.30	102.20
Rendita austriaca in oro	120.65	120.60	120.70	120.75	120.75	120.60
» » in arg.	100.60	100.60	100.60	100.60	100.55	100.80
» » in carta	100.80	100.75	100.75	100.70	100.75	100.65
Rendita spagn. esteriore:						
a Parigi	89.30	89.15	88.95	89.10	89.20	89.30
a Londra	88.50	88.25	88.25	88.25	88.50	—
Rendita turca a Parigi.	89.40	89.45	89.75	90.05	90.25	90.15
» » a Londra	88. —	88. —	88. —	88.10	88.25	88.50
Rendita russa a Parigi.	—	—	—	—	—	—
» portoghese 3 %	—	—	—	—	—	—
a Parigi	65.15	65.15	65.35	65.60	65.55	65.45

VALORI BANCARI	12 Dicemb. 1903	19 Dicemb. 1903
Banca d'Italia	1131. —	1129. —
Banca Commerciale	791. —	790. —
Credito Italiano	623. —	624. —

Banco di Roma	120. —	121. —
Istituto di Credito fondiario ...	560. —	540. —
Banco di sconto e sete	150. —	150. —
Banca Generale	38. —	38. —
Banca di Torino	90. —	90. —
Utilità nuove	298. —	292. —

Se eccettuiamo le azioni dell'Istituto di Credito Fondiario che hanno seguito a ripiegare e fino a 540, gli altri titoli bancari sono pressochè fermi.

Il pubblico non si lasci nè impressionare da certi pareri di avvocati, nè si lasci guidare dagli speculatori di Borsa che non possono non cogliere ogni occasione per produrre dei movimenti nei titoli, tanto più volontari quanto più il mercato è tranquillo e non offre presa alla speculazione.

Noi vogliamo ora esaminare le questioni che si sollevano contro l'Istituto italiano di Credito Fondiario, basta solo avvertire che si vorrebbe far credere che sieno oppugnabili patti, condizioni e prezzi che i mutuari hanno reiteratamente conosciuti, discussi e liberamente accettati; patti, condizioni e prezzi che sono in esecuzione ad articoli di legge e di norme approvate con decreti reali; patti, condizioni e prezzi che sono fissati colla annuenza del Governo, il quale manda ad ogni adunanza del Consiglio un proprio Commissario.

La possibilità quindi di ottenere rifusioni od abbuoni o riscossioni od altro, è un assurdo quando il mutuatario abbia regolarmente firmato il contratto di mutuo.

Se poi questo movimento fatto contro l'Istituto non è soltanto una bene organizzata manovra di Borsa, come molti affermano, ma è rivolto ad ottenere che le disposizioni che regolano l'Istituto sieno modificate e rese più facili, più accessibili e più a buon mercato, questa è questione che potrà essere discussa, ma sulla quale, quando si pensi che l'Istituto ha prestato meglio di 65 milioni alle terre meridionali, i cui proprietari ad ogni istante si dichiarano perduti o per la crisi vinaria, o granaria, o agrumaria o olearia, sarebbe molto facile porre una pregiudiziale. Ci proponiamo di esaminare con cura le questioni che furono sollevate, ma intanto crediamo doveroso mettere in guardia il pubblico contro i tentativi rivolti a fare di quel titolo, che deve essere ed è un sicuro impiego, un oggetto di speculazione ardita.

CARTELLE FONDIARIE	12 Dicemb. 1903	19 Dicemb. 1903
Istituto italiano	4 %	508. —
» »	4 1/2 %	521. —
Banco di Napoli	3 1/2 %	485. —
Banca Nazionale	4 %	507.50
» »	4 1/2 %	507.50
Banco di S. Spirito	5 %	508. —

Cassa di Risp. di Milano	5	»	515. —	515. —
Monte Paschi di Siena	4	»	508.25	507. —
Op. Pie di S. P. ¹⁰ Torino	5	»	505. —	505. —
»	4	»	515. —	515. —
»	4	»	517. —	517.50
»	4	»	510. —	512. —

Invariate le cartelle fondiariae, con affari limitati.

PRESTITI MUNICIPALI			12 Dicemb. 1903	19 Dicemb. 1903
Prestito di Roma	4 %	»	506.50	506.50
» Milano	4	»	101.90	101.75
» Firenze	3	»	75.50	75.50
» Napoli	5	»	101. —	101.50

VALORI FERROVIARI			12 Dicemb. 1903	19 Dicemb. 1903
AZIONI	Meridionali	»	702. —	717. —
	Mediterranee	»	461. —	461. —
	Sicule	»	680. —	680. —
	Secondarie Sarde	»	268. —	270. —
OBBLIGAZIONI	Meridionali	3 %	353.50	352.25
	Mediterranee	4	505. —	504. —
	Sicule (oro)	4	517. —	517. —
	Sarde C.	3	362.50	362. —
	Ferrovie nuove	3	363.50	361. —
	Vittorio Eman.	3	375. —	378.50
	Tirrene	5	517. —	517. —
	Costruz. Venete	5	506.50	505. —
	Lombarde	3	330.50	330. —
	Marmif. Carrara	»	255. —	253. —

Attive furono le azioni meridionali con aumento da 702 a 717. Le azioni Mediterranee, Sicule e Sarde ferme.

Nelle obbligazioni tendenza fiacca, a prezzi in leggera depressione.

VALORI INDUSTRIALI			12 Dicemb. 1903	19 Dicemb. 1903
Navigazione Generale	»	»	504. —	492. —
Fondiar. Vita	»	»	282.50	282. —
» Incendi	»	»	145.50	145.50
Acciaierie Terni	»	»	1820. —	1810. —
Raffineria Ligure-Lomb.	»	»	317. —	280. —
Lanificio Rossi	»	»	1565. —	1544. —
Cotonificio Cantoni	»	»	547. —	543. —
» veneziano	»	»	296. —	295. —
Condotte d'acqua	»	»	333. —	332. —
Acqua Marcia	»	»	1525. —	1490. —
Linificio e canapificio nazion.	»	»	146. —	146. —
Metallurgiche italiane	»	»	170. —	170. —
Piombino	»	»	97. —	91. —
Elettric. Edison vecchie	»	»	552. —	545. —
Costruzioni venete	»	»	127. —	122. —
Gas	»	»	1390. —	1335. —
Molini Alta Italia	»	»	615. —	618. —
Ceramica Richard	»	»	345. —	345. —
Ferriere	»	»	78. —	78. —
Officina Mec. Miani Silvestri	»	»	137. —	137. —
Montecatini	»	»	98. —	93. —
Carburo romano	»	»	855. —	830. —

Banca di Francia	3870. —	3865. —
Banca Ottomana	604. —	605. —
Canale di Suez	4122. —	4110. —
Crédit Foncier	705. —	704. —

L'intonazione generale dei mercati non è stata affatto brillante per i titoli industriali. Il listino odierno segna generate ribasso; fra i titoli più colpiti notiamo le Raffinerie, l'Acqua Marcia, il Gas di Roma ed il Carburo.

SOCIETÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Rendiconti di assemblee

Cooperativa farmaceutica. Milano. —

Il bilancio chiuso al 30 settembre scorso di questa Cooperativa porta un risparmio netto di L. 65,204.6.

Il prodotto lordo delle farmacie nello scorso esercizio risulta di L. 200,000. Il Consiglio della Cooperativa convoca gli azionisti in assemblea pel 30 corr., proponendo, sul risparmio netto, dopo i prelevamenti statutari, un riparto di L. 1.80 per ciascuna azione del valore nominale di L. 25.

Il capitale sociale è ora di L. 382,125 con una riserva ordinaria di L. 95,367 e una riserva intangibile di L. 16,987.

NOTIZIE COMMERCIALI

Grani. — Mercati invariati con affari scarsi. A Saronno frumento da L. 22.50 a 23, segale a L. 7, avena da L. 16.25 a 17, granturco da L. 15.50 a 16 al quintale. A Desenzano frumento da L. 21.75 a 22.75, frumentone da L. 16.50 a 17.25, avena da L. 15 a 16, segale da L. 16.50 a 17.50, al quint. A Torino frumento da L. 23 a 23.50, frumentoni da L. 17 a 18.25, avena da L. 17 a 17.50, segale da L. 18 a 18.50. A Rovigo frumento Piave da L. 22.90 a 23 frumentone da L. 15.65 a 15.75, avena da L. 15 a 15.25. A Treviso frumento a L. 21.75, frumentoni da L. 15 a 15.25, avena a L. 16. A Marsiglia grano Tunisi duro a fr. 21.30. A Pest frumento da cor. 7.69 a 7.70, segale da cor. 6.55 a 6.56; ad Odessa frumento d'inverno cop. 93, segale cop. 87, orzo da cop. 53 e 55 al pudo. A New York frumento disp. rosso da cents 90 a 91, mais da cents 52 a 53; a Chicago frumento da cents 78 a 79, mais da cents 41 a 42, avena da cents 31 a 34.75 al bushel.

Sete. — I nostri mercati avevano manifestato delle velleità di ripresa, ma gli scioperi sono venuti a gettare la nota stonata. Le conseguenze non hanno tardato a farsi sentire e la debolezza è ritornata a pesare sui corsi. I mercati dell'estremo Oriente sono ugualmente impressionabilissimi e variabili.

Prezzi praticati:

Gregge. Italia 11|13 1 fr. 50 a 51; Piemonte 9|11 extra fr. 55, 11|13 1 fr. 53; Siria 9|11 1 fr. 50 a 51, 2 fr. 48; Brussa 11|13 extra fr. 50, 14|16 1 fr. 47 a 48; Cévennes 13|16 extra fr. 55, China fil. 9|11 extra fr. 54, 2 fr. 50; Canton fil. 9|11 1 fr. 38, 2 fr. 36|50; 15|18 1 34.50, 2 fr. 32.50; Giappone fil. 9|11 1 fr. 48.00, 2 fr. 46 13|15 1 fr. 44.50, 2 fr. 42.

Trame. — China giri non contati 40|45, 2 fr. 42; id. giri contati 40|45 1 fr. 44; Canton fil. 20|22 2 fr. 41, 24|26 2 fr. 38 a 39; Giappone fil. 20|22 1 fr. 52, 28|32 1 fr. 48; Kakeda 24|28 1 fr. 47.

Organzini. — Francia 19|21 1 fr. 56; Italia 22|24 2 fr. 54; Brussa 22|24 1 fr. 51 a 52; Siria 19|21 1 fr. 54, 2 fr. 52; China giri non contati 40|45 1 fr. 45; Canton fil. 20|22 extra fr. 44 a 45, 1 fr. 42 a 43; Giappone fil. 19|21 1 fr. 51 a 53, 22|24 1 fr. 50.

Cotoni. — L'ottava fu sensibilmente oscillante: ad alcuni ribassi per vendite di rialzisti e ribassisti in relazione coll'estero, per vendite per conto di New Orleans, per penuria di compratori dovuta al timore che il mercato sia stato troppo spinto, si contrappose qualche rialzo per mighorare domanda della filatura di New England, per migliorare prospettiva nei prodotti lavorati, per acquisti da parte di case in relazione con New Orleans ed altre città del sud, per incetta da parte di operatori su piazza.

Le risultanze settimanali sono le seguenti: ribasso di 18|30 punti i vicini, di 6|23 i lontani sul mercato di New York, di 29|40 punti su quello di New Orleans. Il middling a New York da 12.45 discese

a 12.40; più fortemente senti il ribasso a *New Orleans*, dove da 12 7/16 discese a 12 per libbra.

Metalli. — Prezzi in genere sono sostenuti, ma con vendite scarse. A *Genova* bande stagnate a L. 25, antimonio in pani a L. 75, ferro comune a L. 22.25; ghisa in pani a L. 98, lamiere di ferro a L. 26.75, la tonnellata. Ottone in fogli a L. 190, id. in pani a L. 190, piombo in pani a L. 80, rame in pani a L. 165. Tubi di ferro per gas a L. 40; stagno a L. 315, id. puro in verghe a L. 325, zinco a L. 62, la tonnellata. A *Londra* rame Ls. 57, stagno Ls. 126, piombo Ls. 11.68, zinco Ls. 21, antimonio Ls. 26.11.3. A *Glasgow* ghisa contanti scellini 48.9; a *New York* rame dollari 12.43, stagno doll. 27.12, argento doll. 55.10.

Pellami. — Seguita forte il rincaro sulle pelli estere. Il prezzo per il conciato si mantiene fermo.

Ecco i prezzi correnti:

Suole e tomaie in crosta

Corame uso pelli est. I di.	K. 5 a 8	L. 2.50 a 2.55
» » » II	» 5 a 8	» 2.30 a 2.35
» » nostr. vacche	» 6 a 9	» 2.70 a 2.80
» Id. misti (30 % manzi)	» 9 a 11	» 2.65 a 2.75
» » (» buoi)	» 11 a 14	» 2.55 a 2.60
» lucido pelli estere	» 5 a 8	» 2.45 a 2.60
» » nostr. vacche	» 6 a 9	» 2.70 a 2.75
» Id. misti (20 % manzi)	» 9 a 11	» 2.65 a 2.70
» » (» buoi)	» 11 a 14	» 2.60 a 2.65
» Boudrier.....	» 4 a 6	» 3.25 a 3.30
Corametti vacchetta	» 2 a 3	» 2.10 a 2.40

Vitelli in crosta mac. pelli	» 2	2 » 4.60 a 4.90
» » » » » »	» 3	» 4. — a 4.20
Vitelloni » » » » » »	» 4 a 5	» 3.20 a 3.35
Vitelli » pelli secc.	» 1 a 2	» 3.20 a 3.40

Caffè. — Tanto all' origine che sui mercati regolatori si verificarono nuovi aumenti nei prezzi; da noi pure i corsi sono in aumento, nonostante la calma d' affari, prodotta dall' astensione della speculazione.

A *Genova* Moka da fr. oro 153 a 178, Portoriccio fino da 178 a 185, corrente da 143 a 153; Perù lavato 143 a 163, naturale 95 a 100, Guatemala naturale 105 a 115, Salvador lavato 123 a 138, naturale 103 a 108, caracolito 108 a 113, pergamino 98 a 108; Costaricca caracolito da 97 a 105, rottame da 51 a 55; Caracas lavato da 128 a 153, naturale 95 a 100, San Domingo da 93 a 108, Maracaibo e Cumana da 91 a 96, Santos naturale da 83 a 95, caracolito da 103 a 108, Rio naturale 77 a 91, caracolito da 95 a 100; Bahia da 73 a 79 il quint.

Zuccheri. — Con discreta domanda nei raffinati, calmi i greggi.

Quotiamo:

A *Genova* raffinati nazionali extra fini pronti da fr. oro 121 a 121.50, e per consegna da gennaio in avanti da 119.50 a 120 il quintale sul vagone in raffineria.

Avana chiari (imitazione) a 117. — cristallini barbabietola da 113.50 a 114; Mecfier mg. n. 1, da 112.50 a 113. — greggi nazionali n. 1 da 111, e n. 2 a 106 — il quintale.

CESARE BILLI, Gerente-responsabile.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima - Sedente in Milano - Capitale L. 180 milioni - interamente versato

AMMORTIZZATO PER L. 537,000

ESERCIZIO 1903-1904

Prodotti approssimativi del traffico dal 1° al 10 Dicembre 1903.
(16^a decade)

	RETE PRINCIPALE (*)			RETE COMPLEMENTARE		
	ESERCIZIO corrente	ESERCIZIO precedente	Differenze	ESERCIZIO corrente	ESERCIZIO precedente	Differenze
Chilom. in esercizio...	4760	4760	—	1065	1065	—
Media.....	4760	4760	—	1065	1054	+ 11
Viaggiatori.....	1,438,455.00	1,429,591.86	+ 8,863.14	66,527.00	67,049.53	— 522.53
Bagagli e Cani.....	80,697.00	79,981.51	+ 715.49	1,462.00	1,333.57	+ 128.43
Merci a G.V. e P.V. acc.	419,100.00	416,091.72	+ 3,008.28	13,268.00	14,957.40	— 1,689.40
Merci a P.V.....	2,810,576.00	2,643,441.38	+ 167,134.62	104,940.00	95,308.50	+ 9,631.50
TOTALE.	4,748,828.00	4,569,116.47	+ 179,721.53	186,197.00	178,649.00	+ 7,548.00

Prodotti dal 1° Luglio al 10 Dicembre 1903.

Viaggiatori.....	28,309,623.00	27,823,701.72	+ 485,921.28	1,344,341.00	1,318,457.45	+ 25,883.55
Bagagli e Cani.....	1,382,834.00	1,337,127.78	+ 45,706.22	43,204.00	39,579.81	+ 3,624.19
Merci a G.V. e P.V. acc.	6,815,014.00	6,546,134.21	+ 268,879.79	253,649.00	247,151.58	+ 6,497.42
Merci a P.V.....	35,908,742.00	34,557,654.37	+ 1,351,087.63	1,440,511.00	1,375,603.84	+ 64,907.16
TOTALE.	72,416,213.00	70,269,618.08	+ 2,146,594.92	3,086,705.00	2,980,792.68	+ 105,912.32

Prodotto per chilometro

della decade.....	997.65	959.90	+ 37.75	174.83	167.75	+ 7.08
riassuntivo.....	15,213.49	14,762.52	+ 450.97	2,898.31	2,828.08	+ 70.23

(*) La linea Milano-Chiasso (Km. 52) comune colla Rete Adriatica è calcolata per la sola metà.

Firenze, 1903 — Società Tipografica Fiorentina, Via San Gallo, 33.